

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 22 OTTOBRE 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 43

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si informa che in occasione della festività del 1° NOVEMBRE il ricevimento dei bandi da pubblicare sul BURL n. 45 del 7 novembre 2001 è anticipato a:

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE ALLE ORE 12.00

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO REGIONALE 15 OTTOBRE 2001 - N. 204 [1.8.0]
Consiglio Regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi 3329

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 6 LUGLIO 2001 - N. 16523 [3.1.0]
Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Giuseppe Garibaldi di Campione d'Italia (CO) - (Grandi Anna, Bianchi Claudio) 3329

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 5 OTTOBRE 2001 - N. 23620 [3.1.0]
Nomina presidente del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Giuseppe Garibaldi di Campione d'Italia (CO) - (Bianchi Claudio) 3329

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3246 [5.3.5]
Ditta Loda Fabio. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse veicoli a motore e simili sito in comune di Monticelli Pavese, - C.na Isoletta, n. 1. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 3330

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 - N. 7/4566 [5.3.5]
Ditta Sironi s.n.c. di Sironi Daniele e Sironi Alessio, con sede legale in Arosio (CO) - via Oberdan, 140. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione e selezione di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3331

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5733 [5.3.5]	
Ditta Locatelli Paolo con sede legale in Zanica (BG) - via Divisione Sforzesca n. 14. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in Comune di Zanica (BG) - via Divisione Sforzesca n. 4. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	3332
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5737 [5.3.5]	
Ditta Incognito Andrea con sede legale in via Cavour 65 - Arcisate (VA). Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi ubicato in Comune di Arcisate (VA) - via Maja s.n.c. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	3334
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5740 [5.3.5]	
Ditta Masotina s.p.a. con sede legale in via Priv. Archimede 4/6 Corsico (MI). Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, adeguamento volumetrico, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Corsico (MI), via Priv. Archimede 4/8. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	3336
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6086 [5.3.5]	
Ditta Colombo Spurghi s.n.c. di Colombo Ruggero & Colombo Fabio con sede legale in Concorezzo (MI) - via Cascina Meda, 2. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Concorezzo (MI), S.P. Villasanta-Concorezzo (via Monte Rosa). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	3338
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6341 [3.1.0]	
Estinzione dell'IPAB Opera Pia asilo infantile con sede in Casalbuttano ed Uniti (CR) ed adempimenti conseguenti	3346
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6343 [3.4.0]	
Piano per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'anno 2001. Assegnazione agli istituti per il Diritto allo Studio Universitario (I.S.U.) dei contributi di gestione (l.r. 25 novembre 1994, n. 33)	3346
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6344 [5.1.2]	
Riassegnazione all'Amministrazione Comunale di Seregno (MI) ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del residuo riveniente dal mutuo già concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. 431290200 relativo al finanziamento assegnato con il «Piano annuale di attuazione anno 1996 del Piano generale triennale 1996/1998 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23	3351
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6346 [3.1.0]	
Conferma annuale dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per handicappati - Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2001.	3351
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6351 [3.6.0]	
Approvazione dei valori minimi e massimi delle tariffe per l'insegnamento dello sci nella stagione 2001/2002 ai sensi della l.r. n. 2 del 14 febbraio 1994 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia»	3357
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6358 [5.1.2]	
Piano di riparto per l'anno 2001 di cui alla d.g.r. del 20 aprile 2001 n. 7/4342 «Programma esecutivo annuale per l'anno 2001 - Sostegno all'attività promozionale di consorzi turistici e Incentivazione alla locazione di seconde case»	3358
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6366 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (Legge 499/99) - 59° Provvedimento	3361
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6367 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità (Legge 204/95) - 56° Provvedimento	3361
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6368 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse idriche e Servizi di Pubblica Utilità (Legge 135/97, art. 6) - 57° Provvedimento	3361
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6369 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio ed urbanistica (Legge 267/98) - 58° Provvedimento.	3362
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6370 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (Legge 388/00, art. 129) - 60° Provvedimento	3362
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6371 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Opere pubbliche politiche per la casa e protezione civile (D.P.R. n. 613 del 21 settembre 1994) - 62° Provvedimento	3362

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6372	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale (D.I. 509/95) - 63° Provvedimento	3362
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6373	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro (Legge 144/99) - 64° Provvedimento	3363
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6380	[2.1.0]
Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia	3363
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6381	[2.1.0]
Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico»	3364
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6384	[1.1.1]
Espressione al Ministero dell'Ambiente del parere in merito allo studio di impatto ambientale relativo a «Progetto di costruzione ed esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi inertizzati ed ampliamento volumetrico della discarica esistente - zona Porto Canale» situato nel Comune di Cremona (CR). Commit- tente: Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l..	3365

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

CIRCOLARE REGIONALE 9 OTTOBRE 2001 - N. 58	[5.3.4]
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - L.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione». Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa	3368
COMUNICATO REGIONALE II OTTOBRE 2001 - N. 202	[5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 1° ottobre 2001	3369
COMUNICATO REGIONALE II OTTOBRE 2001 - N. 203	[2.2.1]
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Integrazione al testo all'Accordo di Programma proposto dal comune di Viadana (MN), per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (PRU), approvato con d.p.g.r. 10 settembre 2001 n. 20907 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 39 - 24 settembre 2001	3370

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 27 SETTEMBRE 2001 - N. 22870	[3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Modifica dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Centro Residenziale per anziani Menotti - Bassani», con sede legale in Laveno Mombello (VA)	3370
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE I OTTOBRE 2001 - N. 23124	[3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Modifica dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Pio Legato Bettoncelli di Ogna», con sede legale in Villa d'Ogna (BG).	3370

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 LUGLIO 2001 - N. 16342	[5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Volturazione, a seguito di cessione di ramo d'azienda, dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta Loda Fabio per l'esercizio di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse di veicoli a motore e simili sito in Monticelli Pavese (PV), via Cascina Isoletta 1, a favore della ditta Loda s.r.l. con sede legale in Monticelli Pavese (PV), via Cascina Isoletta, 1	3371
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 13 SETTEMBRE 2001 - N. 21442	[5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica della d.g.r. n. 7/4566 dell'11 maggio 2001 avente per oggetto: «Ditta Sironi s.n.c. di Sironi Daniele e Sironi Alessio con sede legale in Arosio (CO) - via Oberdan, 140. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione e selezione di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»	3371
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 13 SETTEMBRE 2001 - N. 21451	[5.3.1]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Contributo di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,9) a favore del comune di Rodano per la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica dei terreni e messa in sicurezza degli impianti dell'ex Società SISAS, ubicata sul territorio dei Comuni di Rodano e Pioletto (MI) - L.r. 7 giugno 1980, n. 94 - capitolo 4.3.1.2 980 Esercizio 2001	3371
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 SETTEMBRE 2001 - N. 22230	[5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV di allacciamento alla nuova «C.S. Bottanuco» nei Comuni di Bonate Sotto, Chignolo d'Isola, Madone e Filago (BG) - Occupazione temporanea d'urgenza	3371
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 SETTEMBRE 2001 - N. 22515	[5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Esercizio Milano Est. Costruzione ed esercizio della cabina a 15 kV in uscita dalla C.P. Besana nei Comuni di Besana Brianza e Renate (MI). Asservimento coattivo	3372

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 OTTOBRE 2001 - N. 23281

[5.3.1]

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto per la realizzazione di una discarica controllata di tipo 2B per rifiuti speciali non pericolosi in comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) a servizio degli stabilimenti di proprietà della Marcegaglia s.p.a. di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e Boltiere (BG). Committente: Marcegaglia s.p.a. - Gazoldo degli Ippoliti (MN) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99 3373

G) ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

Corte Costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 800

Ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Grand Vision Italia s.p.a. e Comune di Piantedo (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1998, n. 87) 3374

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2001011]

[1.8.0]

COM.R. 15 OTTOBRE 2001 - N. 204**Consiglio Regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**C O M U N I C A**

Ai sensi dell'art. 20 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio regionale deve provvedere alla sostituzione di:

• **un componente dimissionario nel consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di Ricerca della Lombardia - I.Re.R.**

Scadenza presentazione delle candidature: lunedì 12 novembre 2001.

Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente della Giunta regionale - via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, deve essere allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

- a) dati anagrafici completi e la residenza;
- b) titolo di studio,
- c) curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
- d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti e percorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- e) la disponibilità dell'accettazione dell'incarico;
- f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. 14/95.

Gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dall'art. 10 della l.r. 2/99, dallo Statuto dell'I.Re.R. e dalla l.r. 14/95 o successive modificazioni.

Ulteriori informazioni nonché materiale informativo potrà essere richiesto presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Ufficio Atti, Prerogative e Nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - tel. 02/67482525-67482496.

Attilio Fontana

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001012]

[3.1.0]

D.P.G.R. 6 LUGLIO 2001 - N. 16523**Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Giuseppe Garibaldi di Campione d'Italia (CO) - (Grandi Anna, Bianchi Claudio)**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1) di nominare componenti del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Giuseppe Garibaldi di Campione d'Italia i signori:

- Grandi Anna - nata a Como il 19 aprile 1957 - residente a Campione d'Italia in via Totone n. 1;
- Bianchi Claudio - nato a Como l'11 maggio 1952 - residente a Como via Italia Libera n. 13;

2) di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'ente e agli interessati, nonché all'ASL, alla sezione dell'organo di controllo territorialmente competente e al comune sede dell'ente per quanto di rispettiva competenza;

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2001013]

[3.1.0]

D.P.G.R. 5 OTTOBRE 2001 - N. 23620**Nomina presidente del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Giuseppe Garibaldi di Campione d'Italia (CO) - (Bianchi Claudio)**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1) di nominare presidente del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Giuseppe Garibaldi di Campione d'Italia il signor:

- Bianchi Claudio - nato a Como l'11 maggio 1952 - residente a Como in via Italia Libera n. 13;

2) di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'ente e all'interessato, nonché all'ASL, alla sezione dell'organo di controllo territorialmente competente e al comune sede dell'ente per quanto di rispettiva competenza;

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001014]

[5.3.5]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3246

Ditta Loda Fabio. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse veicoli a motore e simili sito in comune di Monticelli Pavese, - C.na Isoletta, n. 1. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta Loda Fabio, con sede legale in Monticelli Pavese, C.na Isoletta, n. 1, ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 22/97, alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse veicoli a motore e simili sito in comune di Monticelli Pavese, - C.na Isoletta, n. 1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che la ditta Loda Fabio avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della Provincia di Pavia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Pavia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della Giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare costituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

9. di determinare in L. 367.600.000 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Loda Fabio deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativa al centro di autodemolizione vetture per una superficie utile di 9.190 mq; la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Loda Fabio, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia e al comune di Monticelli Pavese;

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Loda Fabio*Sede legale:* Monticelli Pavese, C.na Isoletta, n. 1*Sede impianto:* Monticelli Pavese, C.na Isoletta, n. 11. *Caratteristiche dell'impianto*

- a) La superficie totale dell'impianto è pari a mq. 9.190;
 - b) l'area oggetto dell'impianto è indicata sul foglio n. 2, mappali 159, 126, 127, 128, 161, 129, 130 e 131 del comune di Monticelli Pavese e la destinazione urbanistica è classificata dal PRG vigente come zona E agricola parzialmente edificata ad uso industriale ad esclusione del mappale 128 avente una destinazione esclusivamente E agricola;
 - c) nel raggio di 200 mt. non esistano punti di captazione delle acque destinate al consumo umano;
 - d) l'area interessata risulta essere di proprietà della ditta Loda Fabio;
 - e) il numero massimo di veicoli a motore stoccabili (codice C.E.R. 16.01.04, 20.03.05) in ingresso è pari a 253 unità. Il numero massimo di autovetture trattate stoccabili presso l'insediamento è pari a 271 unità;
 - f) la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non è superiore a un volume pari a 500 litri;
 - g) nell'impianto sono presenti i seguenti settori:
 - mq 2.072 area coperta da capannone e destinata alle operazioni di bonifica e recupero autovetture;
 - mq 3.063 area destinata a spazi di manovra e parcheggio per automezzi pesanti di proprietà della ditta;
 - mq 727 area coperta da capannone e destinata al ricovero delle parti di autovettura recuperate;
 - mq 81 coperti da costruzione in mattoni esistente da adibirsi a servizi igienici e spogliatoi;
 - mq 2.024 scoperti adibiti al deposito delle autovetture da trattare per un numero massimo pari a 253;
 - mq 723 scoperti adibiti al deposito delle autovetture trattate per un numero massimo pari a 271;
 - mq 300 coperti da tettoia;
 - mq 200 coperti costituiti da abitazione del custode, uffici e spogliatoio;
 - h) presso il centro viene svolta l'operazione di adeguamento volumetrico della scocca con l'utilizzo di una pressa.
2. *Prescrizioni*
- a) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento;
 - b) l'acqua di seconda pioggia deve essere scaricata nell'adiacente canale, a tal fine la ditta deve acquisire la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;
 - c) il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
 - d) i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico così come previsto dall'art. 46 del d.lgs. 22/97. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati

sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

e) le autovetture, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

f) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

g) le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

h) deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

i) il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

j) l'accatastamento delle carcasse in uscita non deve prevedere una sovrapposizione massima superiore a tre vetture;

k) i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso e trattamento veicoli a motore sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

l) le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;

m) è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

n) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

o) l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

p) le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

p) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

q) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

r) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

s) i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

t) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

u) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

v) il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92 accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

w) gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

x) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Pavia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandato il controllo delle verifiche dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

3.2 piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR2001015]

[5.3.5]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4566

Ditta Sironi s.n.c. di Sironi Daniele e Sironi Alessio, con sede legale in Arosio (CO) - via Oberdan, 140. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione e selezione di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta ditta Sironi s.n.c. di Sironi Daniele e Sironi Alessio, con sede legale in Arosio (CO) - via Oberdan, n. 140, all'esercizio di un impianto di frantumazione e selezione di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai

sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne, il titolare del presente provvedimento, oltre agli adempimenti di cui al precedente punto 5., deve inviare comunicazione allegando una planimetria in scala 1:5000 o 1:2000 con l'individuazione dell'area sulla quale intende installare l'impianto, documentazione comprovante i diritti d'uso della suddetta area nonché una dichiarazione sulla durata presumibile della campagna di attività ed una stima dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti trattati. Tale comunicazione deve essere inviata, oltre che alla Regione competente per territorio, anche alla Provincia o ad altro ente competente al controllo;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in L. 48.000.000 (24789,93 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativa al trattamento di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Sironi s.n.c. di Sironi Daniele e Sironi Alessio
Sede legale: Arosio (CO) – via Oberdan, 140
IMPIANTO MOBILE marca BLE – tipo ES 109 Pi

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi così catalogati ed individuati dai seguenti C.E.R.:

170102 – 170103 – 170104 – 170501 (ad esclusione delle terre provenienti da attività di bonifica) – 170701.

La Ditta deve attenersi pienamente alle prescrizioni contenute nel d.m. 5 febbraio 1998 e potrà ritirare esclusivamente materiale che risponde ai requisiti tecnici conformi al citato decreto.

1.2. La potenzialità annua dell'impianto mobile è pari a 20.000 t.

1.3 L'impianto mobile risulta così composto:

- frantoio a mascelle;
- alimentatore vibrante;
- nastro a cumulo;
- separatore magnetico;
- nastro a cumulo materiale sotto griglia.

A presidio delle fasi di frantumazione e posizionamento un impianto di abbattimento polveri con nebulizzazione ad acqua.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

- dimensione bocca frantoio mm. 680 × 500
- pezzatura max alimentazione mm 350-400
- aperture minima di scartamento mascelle mm 30
- peso del gruppo Kg 15.560

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 l'emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un idoneo impianto di abbattimento che deve essere mantenuto attivo durante l'esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovvalli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovvalli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovvalli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovvalli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

[BUR2001016]

[5.3.5]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 – N. 7/5733

Ditta Locatelli Paolo con sede legale in Zanica (BG) – via Divisione Sforzesca n. 14. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in Comune di Zanica (BG) – via Divisione Sforzesca n. 4. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Locatelli Paolo, con sede legale in Zanica (BG) – via Divisione Sforzesca n. 14 – all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in Comune di Zanica (BG) – via Divisione Sforzesca n. 4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo a cui compete in particolare ac-

certare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 40.000.000 (pari a € 20.658,28) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile minore di 1.000 mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055/00; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 9891 del 18 febbraio 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo ed al comune di Zanica;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055/00;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Locatelli Paolo

Sede legale: via Divisione Sforzesca n. 14 - Zanica (BG)

Sede impianto: via Divisione Sforzesca n. 4 - Zanica (BG)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di 1.650 mq, mentre la superficie utile è di circa 250 mq; è censita al NCTR del comune di Zanica al foglio 4 mappali nn. 2358 - 4639 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D3 - Artigianale di completamento e/o di sostituzione», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Zanica;

1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) - 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di 68,5 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente una superficie di 86,31 mq;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

g. area adibita al deposito di autoveicoli in sequestro giudiziario e in parcheggio per l'attività di officina di riparazione;

h. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;

1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore a 500 litri.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:

- n. 8 nel settore per il deposito in entrata;

- n. 22 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.5 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

2.10 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veico-

li, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.13 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.15 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.21 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi.

Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti per territorio;

2.25 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi re-

stando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001017]

[5.3.5]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5737

Ditta Incognito Andrea con sede legale in via Cavour 65 - Arcisate (VA). Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi ubicato in Comune di Arcisate (VA) - via Maja s.n.c. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto, di autorizzare la ditta Incognito Andrea, con sede legale in via Cavour 65, Arcisate (VA), alla realizzazione ed all'esercizio, delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto ubicato in Arcisate (VA), via Maja s.n.c., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della Provincia di Varese degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Strutture della Giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in L. 47.960.000 l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivati all'ambiente, ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 e calcolato con il seguente criterio: 1.1.90 mq utili x 40.000 L/mq = L. 47.960.000; la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto

8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Varese ed al Comune di Arcisate;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999; come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di conoscenza.

ALLEGATO A

Ditta: Incognito Andrea

Sede legale: via Cavour n. 65 - Arcisate (VA)

Sede impianto: via Maja - Arcisate (VA)

1. Caratteristiche dell'impianto

1.1 La superficie complessiva dell'impianto è pari a 1702 mq, di cui circa 95 mq edificati; l'area oggetto dell'impianto è censita al NCTR del Comune di Arcisate ai mappali 4708 e parte del 4706 ed è proprietà del sig. Petralia che ha concesso in locazione alla ditta l'area;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «aree per la mobilità» e parte in zona E3 agricola boschiva; e che tuttavia l'approvazione del progetto dell'impianto costituisce ai sensi dell'art. 27, comma 5° del d.lgs. 22/97 variante allo strumento urbanistico comunale; nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) - 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- settore per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di 200 mq;
- settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
- settore per il deposito delle carcasse bonificate avente una superficie di 200 mq;
- settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
- settore per il deposito delle parti utilizzabili;
- settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
- aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna e spazio verde;

1.6 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non è superiore a un volume pari a 500 litri.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:

- n. 25 nel settore per il deposito in entrata;
- n. 75 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.5 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

2.10 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.13 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.15 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti

per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.A. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.21 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.25 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento;

2.26 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001018]

[5.3.5]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5740

Ditta Masotina s.p.a. con sede legale in via Priv. Archimede 4/6 Corsico (MI). Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, adeguamento volumetrico, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Corsico (MI), via Priv. Archimede 4/8. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Masotina s.p.a. con sede legale in via Priv. Archimede 4/8, Corsico, alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'eserci-

zio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Corsico (MI) - via Priv. Archimede 4/8, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. 7/3593 del 26 febbraio 2001 ed al successivo d.d.g. n. 8391 del 10 aprile 2001, che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quello approvato con d.g.r. n. 7/3593/01;

4. di precisare che la data di scadenza della presente autorizzazione rimane invariata rispetto a quella stabilita con d.g.r. n. 7/3593 del 26 febbraio 2001, e fissata al 26 febbraio 2006;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/3593/01;

6. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde validità dalla data di efficacia del presente atto, come disposto al punto 1 - comma d - della d.g.r. n. 43026 del 14 maggio 1999;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, previo accertamento della provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

10. di disporre che, in fase di realizzazione del progetto approvato e dell'esercizio dello stesso, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

11. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Strutture della Giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

12. di rideterminare in L. 345.000.000 (€ 496315,08) l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, di cui:

- messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 9.000.000 (€ 4.648,11);

- recupero di 60.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero pari a L. 96.000.000 (€ 49.759);

- deposito preliminare di 800 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a L. 240.000.000 (€ 123.949,65).

La fidejussione suddetta deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99;

13. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 12., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Corsico;

14. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 12., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la

diffornità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

15. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 12.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di conoscenza.

ALLEGATO A

Ditta: Masotina s.p.a.

Sede legale: via Priv. Archimede 4/6 - Corsico (MI)

Sede impianto: via Priv. Archimede 4/6 - Corsico (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14), messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi. Il quantitativo annuo dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a cernita e recupero è pari a 60.000 tonnellate (200 t/die x 300 gg);

1.2 il quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi destinati alle operazioni di messa in riserva autorizzato è pari a 300 mc il quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi destinati alle operazioni di deposito preliminare autorizzato è pari a 800 mc;

1.3 i rifiuti speciali non pericolosi che la ditta è autorizzata alle sole operazioni di deposito preliminare provenienti da insediamenti produttivi, attività commerciali ed artigianali, e raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.) e sono individuati con i seguenti codici CER:

- 010405 rif. derivanti da lavaggio e pulitura metalli,
- 010406 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra,
- 020203 lim. a merce deteriorabile scaduta imballata,
- 020304 lim. a merce deteriorabile scaduta imballata,
- 020501 lim. a merce deteriorabile scaduta imballata,
- 020601 lim. a merce deteriorabile scaduta imballata,
- 020701 lim. a merce deteriorabile scaduta imballata,
- 040212 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura,
- 040213 tinture e pigmenti,
- 050102 fanghi da processo di dissalazione,
- 050201 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie,
- 060301 carbonati,
- 060303 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri,
- 060305 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri, ed altri sali solidi alogenati,
- 060307 fosfati e sali solidi collegati,
- 060401 ossidi metallici,
- 060501 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti,
- 061303 nerofumo di gas,
- 070102 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti,
- 070202 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti,
- 080103 pitture e vernici di scarto a base acquosa,
- 080105 pitture e vernici indurite,
- 080303 inchiostri di scarto a base acquosa,
- 080304 inchiostro essiccato,
- 080308 soluzioni acquose contenenti inchiostro,
- 080309 toner per stampa esaurito,
- 080403 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa,
- 080404 adesivi e sigillanti induriti,
- 080408 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti,
- 100101 ceneri pesanti,
- 100102 ceneri leggere,

- 100103 ceneri leggere e torba,
- 100205 scorie non trasformate,
- 100601 scorie,
- 100701 scorie,
- 100801 scorie,
- 100903 scorie di fusione,
- 101003 scorie di fusione,
- 101104 polveri dai gas effluenti dal camino,
- 101106 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi,
- 101202 polveri dai gas effluenti dal camino,
- 101204 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi,
- 101305 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi,
- 180105 sostanze chimiche e medicinali di scarto,
- 190101 ceneri pesanti e scorie,
- 190108 rifiuti di pirolisi,
- 190401 rifiuti vetrificati,
- 190802 rifiuti di dissabbiamento,
- 190804 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali,
- 190901 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings,
- 190902 fanghi da impianti di chiarificazione delle acque,
- 190903 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque,
- 200108 lim. agli oli vegetali,
- 200109 oli minerali (lim. a 500 litri),
- 200118 medicinali,
- 200303 residui della pulizia delle strade;

1.4 sono ritirati presso l'impianto i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da insediamenti produttivi, attività commerciali ed artigianali, e raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.) così catalogati ed individuati dal C.E.R.:

- 020103, 020104, 030101, 030102, 030103, 030199, 030301, 030302, 030303, 030304, 030305, 030306, 030307, 030399, 040106, 040108, 040109, 040201, 040202, 040203, 040204, 040205, 040206, 040207, 040208, 040209, 070299, 080105, 090107, 090108, 100112, 101102, 101103, 101108, 120105, 120201, 120299, 150105, 150106, 150201, 160103, 160105, 160202, 160205, 160207, 160301, 170103, 170104, 170201, 170202, 170203, 170405, 170408, 170602, 170701, 180104, 200102, 200105, 200110, 200111, 200115, 200116, 200123, 200124, 200120, 200201 (lim. agli sfalci del verde), 200301 (lim. agli ingombranti ed agli imballaggi in più materiali).

I rifiuti terminanti con il generico ..99 possono essere ritirati solo se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1. della d.c.i. 27 luglio 1984;

1.5 sono esclusi dall'autorizzazione i rifiuti identificati col codice 020106, 020107, 020703, 030203, 190202, 190502, 190503, 190801, 200202, 200203, 200302, in quanto incompatibili con le operazioni svolte nell'impianto, sono inoltre esclusi i rifiuti di cui ai codici 150101, 150102, 150103, 150104, 200101, 200103, 200104, 200106, 200107 poiché rientranti nella comunicazione provinciale MI000756 del 23 giugno 1998;

1.5 viene autorizzato l'utilizzo di un nuovo capannone già oggetto di D.I.A. presentata il 6 marzo 2000 dal comune di Corsico ove verranno effettuate le operazioni di messa in riserva, ricondizionamento e recupero.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.2 le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.3 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico re-

sponsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti per territorio;

2.4 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti;

2.5 nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.7 gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi;

2.8 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero del C.F.C. stessi;

2.9 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati, agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D4 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001019]

[5.3.5]

D.G.R. 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6086

Ditta Colombo Spurghi s.n.c. di Colombo Ruggero & Colombo Fabio con sede legale in Concorezzo (MI) - via Cascina Meda, 2. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Concorezzo (MI), S.P. Villasanta-Concorezzo (via Monte Rosa). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione di cui alla d.g.r. 6/20034/96 e successive integrazioni alla ditta Colombo Spurghi s.n.c. di Colombo Ruggero & Colombo Fabio con sede legale in Concorezzo (MI), all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pe-

ricolosi e speciali pericolosi presso l'impianto sito in Concorezzo (MI) - S.P. Villasanta-Concorezzo (via Monte Rosa), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, rinviando l'istruttoria relativa alle varianti sostanziali ad un successivo provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della Giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 1.025.400.000, l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativa a:

- messa in riserva di 10.760 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 322.280.000;

- recupero di un quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi pari di 53.000 t/a pari a 96.000.000;

- deposito preliminare di 1658 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 497.400.000;

- deposito preliminare di 182 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a L. 109.200.000;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle accettate ed agli atti regionali;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Concorezzo;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Colombo Spurghi s.n.c. di Colombo Ruggero e Colombo Fabio

Sede legale: Località Cascina Meda, 2 - Concorezzo (MI)

Sede impianto: SP Villasanta-Concorezzo via Monte Rosa - Concorezzo (MI)

1. Ubicazione e descrizione dell'impianto

1.1 L'area interessata dall'impianto ha un'estensione di 39.000 mq, insiste sui mapp.: 20, 53, 54, 57, e 82 del foglio

n. 8 del comune di Concorezzo, ed è azionata come zone E1 agricola, e che tuttavia l'approvazione del progetto dell'impianto costituisce ai sensi dell'art. 27, comma 5° del d.lgs. 22/97, variante allo strumento urbanistico comunale;

1.2 L'area oggetto del provvedimento è suddivisa in n. 13 zone funzionali utilizzate per la messa in riserva, il trattamento ed il deposito preliminare dei rifiuti ed in particolare sono individuate le seguenti zone:

- Zona 1 - Parte di capannone adibita alla cernita e all'adeguamento volumetrico (sup. utile mq 1342, 2.800 m³),

- Zona 2 - Parte di capannone adibita alla messa in riserva di rifiuti da inviare al recupero (sup. utile mq 310, stocc. max 400 mc),

- Zona 3 - Parte di capannone adibita alla messa in riserva di rifiuti compostabili in cassoni (sup. utile mq 126, stocc. max 270 mc),

- Zona 4 - Parte di capannone adibita alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi da cernire (sup. utile mq 1.030, stocc. max 2340 mc),

- Zona 5 - Parte di capannone adibita al trasbordo dei rifiuti da mercato (sup. utile mq 66, stocc. max 150 mc),

- Zona 6 - Parte di capannone adibita alla messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi e/o fangosi (sup. utile mq 12, stocc. max 36 mc),

- Zona 7 - Parte di capannone adibita a deposito preliminare (sup. utile mq 171, stocc. max 350 mc),

- Zona 8 - Parte di capannone adibita a deposito preliminare di rifiuti provenienti da caditoie e pozzetti stradali (sup. utile mq 173, stocc. max 370 mc),

- Zona 9 - Parte di capannone adibita a deposito preliminare e all'adeguamento volumetrico (sup. utile mq 88, stocc. max 240 mc),

- Zona 10 - Parte di capannone adibita a deposito preliminare di tubi fluorescenti, tubi catodici, ecc... (sup. utile mq 35, stocc. max 44 mc),

- Zona 11 - Area adibita a messa in riserva in cumuli di legno, verde e simili (sup. utile mq 2395, stocc. max 4800 mc),

- Zona 12 - Parte di capannone adibita a deposito preliminare di frigoriferi obsoleti e altre apparecchiature fuori uso (sup. utile mq 173, stocc. max 400 mc),

- Zona 13 - Area adibita alla messa in riserva e al deposito preliminare di materiale inerte da costruzione e da demolizione (sup. utile mq 1003, stocc. max 400 mc).

2. Tipologie e quantitativi di rifiuti

2.1 La ditta è autorizzata alle operazioni di messa in riserva, recupero, adeguamento volumetrico e deposito preliminare per i seguenti quantitativi massimi:

- messa in riserva di 10.760 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

- recupero di un quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi pari di 53.000 t/a;

- deposito preliminare di 1658 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

- deposito preliminare di 182 mc di rifiuti speciali pericolosi;

L'elenco dei rifiuti che la ditta è autorizzata a stoccare nelle 13 zone dell'impianto, è indicato in tabella 1 in appendice;

2.2 di limitare l'autorizzazione al ricevimento dei seguenti codici dei rifiuti 200201, 200302 per la zona 5 subordinandolo alla seguente prescrizione non devono essere scaricati in cumuli i rifiuti di mercato, ma soltanto trasbordati in compatte e contenitori chiusi, di limitare l'accettazione dei rifiuti di cui al cod. 200301 agli ingombranti ed ai rifiuti abbandonati e rinvenuti sul territorio comunale e per la zona 11 di limitare l'accettazione al cod. 200201 per il verde;

2.2 di denegare il seguente codice del rifiuto:

160201 in quanto le modalità di stoccaggio non risultano conformi alla specifica normativa;

3. Caratteristiche impianto

3.1 L'impianto viene così sintetizzato:

zona 1: vengono effettuate le operazioni di compattazione e triturazione per l'adeguamento volumetrico di carta, cartone, plastica, metalli leggeri o rifiuti assimilati agli urbani. Nell'area sono posizionati anche 4 contenitori scarrabili (30 m³ cad) per il deposito preliminare dei rifiuti non recuperabili

decadenti dalle operazioni di cernita. Le operazioni di cernita saranno effettuate sia manualmente che con l'ausilio di caricatore semovente con benna a polipo, e per i seguenti quantitativi:

- Messa in riserva in ingresso 750 mc,

- Messa in riserva in uscita 1.930 mc,

- Deposito preliminare 120 mc;

3.2 zona 2: parte di capannone adibito alle sole operazioni di messa in riserva, e per i seguenti quantitativi:

Messa in riserva in ingresso 400 mc.

La superficie totale di questa zona è di 510 mq.;

3.3 zona 3: la superficie totale della zona 3 è di 810 mq di cui 126 mq adibiti alla messa in riserva.

In questa zona sono posizionati 9 cassoni da 30 mc l'uno. Il volume massimo di stoccaggio in questa area sarà di 270 mc.

I cassoni sono chiusi a tenuta e vengono aperti solo al momento del carico;

3.4 zona 4: i rifiuti in ingresso all'impianto destinati alle operazioni di cernita sono stoccati in cumuli in questa zona in attesa di essere trasportati nella Zona 1 dove vengono effettuate le operazioni di cernita e di eventuale adeguamento volumetrico. La superficie totale della zona 4 è di 1.574 mq di cui 1.030 mq adibiti alla messa in riserva. Il volume massimo di stoccaggio in questa area sarà di 2.340 mc pari a 1.035 t.;

3.5 zona 5: posizionata all'interno del capannone, è adibita alle operazioni di trasbordo dei rifiuti mercatali. La superficie totale dell'area 5 è di 95 mq, di cui 55 mq adibiti alla messa in riserva. Il volume massimo di stoccaggio in quest'area sarà di 150 mc pari a 60 t.;

3.6 zona 6: dedicata allo stoccaggio di rifiuti liquidi e/o fangosi non pericolosi e/o pericolosi in apposite cisternette, posizionate su pallets e/o in contenitori vari con adeguati requisiti di tenuta. In questa zona sono posizionati anche due serbatoi da 6 m³/cad. che verranno utilizzati per lo stoccaggio di quantitativi più elevati di rifiuti liquidi. Un serbatoio sarà adibito allo stoccaggio a campagna, di soluzioni acquose di vario tipo, classificate come rifiuti speciali non pericolosi; ferma restando la possibilità di miscelare ed omogeneizzare solo reflui tra di loro compatibili. L'altro serbatoio sarà invece utilizzato per lo stoccaggio a campagna di soluzioni acquose di vario tipo, classificate come rifiuti speciali pericolosi, senza operare alcun tipo di miscelazione tra categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. I serbatoi, prima del loro riutilizzo per rifiuti di categorie diverse, verranno sottoposti ad operazione di lavaggio. La superficie totale della zona 6 è di 188 mq, di cui circa 12 mq adibiti allo stoccaggio;

3.7 zona 7: la superficie totale è di 293 mq, di cui 171 mq adibiti al deposito preliminare in cumuli e/o in cassoni. Il volume massimo di stoccaggio in questa zona è di 350 mc pari a 525 t. In questa zona sono posizionati anche due cassoni di 30 mc ciascuno. I percolati sono convogliati verso n. 3 vasche interrate del volume di 6 m³/cad. realizzate in cls monolitico con trattamento superficiale con vernice impermeabilizzante resistente agli oli e ai solventi. Il volume complessivo di raccolta risulta di 18 m³;

3.8 zona 8: la superficie totale dell'area 8 è di 435 mq, di cui 173 mq adibiti al deposito preliminare di rifiuti provenienti da caditoie e pozzetti stradali. Il volume massimo di stoccaggio in quest'area sarà di 370 mc sono posizionate due cisterne in vetroresina certificate dal volume complessivo di 40 m³ per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi. I percolati vengono convogliati verso n. 4 vasche interrate del volume di 6 m³/cad realizzate in cls monolitico con trattamento superficiale con vernice impermeabilizzante resistente agli oli e ai solventi;

3.9 zona 9: due cassoni da 30 mc ciascuno, una serie di contenitori vari, fusti su pallets, contenitori per batterie su pallets. È posizionato un trituratore a cesoie rotanti utilizzato per l'adeguamento volumetrico di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi costituiti da contenitori vuoti e imballaggi in vari materiali. I percolati vengono convogliati verso n. 4 vasche interrate del volume di 6 m³/cad. realizzate in cls monolitico con trattamento superficiale con vernice impermeabilizzante resistente agli oli e ai solventi. Il volume complessivo di raccolta risulta di 24 m³. 5A. La superficie totale dell'area 9 è di 435 mq, di cui 88 mq adibiti al deposito di fusti e cisternette, max 3 piani. Il volume massimo di stoccaggio in questa area sarà di 240 mc pari a 240 t.;

3.10 zona 10: vengono stoccati prevalentemente tubi fluorescenti e tubi catodici in idonei contenitori in modo da evitare la dispersione eolica di polveri e gas. La zona 10 ha un'estensione pari a 143 mq di cui 35 mq occupati da contenitori per neon esauriti e tubi catodici. Il volume del deposito è di 44 mc corrispondenti a circa 10 t;

3.11 zona 11: è stata individuata per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti classificati come speciali non pericolosi solidi, principalmente rifiuti assimilati agli urbani. In quest'area sarà effettuata anche la cernita dei materiali, manuale o con l'ausilio di caricatore semovente con benna a polipo. La superficie totale della zona 11 è di 3.895 mq; la superficie utile di stoccaggio è pari a 2.395 mq. È una zona di stoccaggio scoperta. Il volume massimo di stoccaggio in questa area sarà di 4.800 mc pari a 3.321 t;

3.12 zona 12: la superficie totale dell'area 12 è di 273 mq, di cui 173 mq adibiti al deposito di frigoriferi e altre apparecchiature fuori uso. Il volume massimo di stoccaggio in questa area sarà di 400 mc pari a 160 t;

3.13 zona 13: la superficie totale dell'area 13 è di 1.673 mq dei quali circa 1.000 mq adibiti allo stoccaggio di materiale inerte. Il volume massimo di stoccaggio in questa area sarà di 400 mc pari a 880 t.

4. Prescrizioni

4.1 L'impianto autorizzato deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con il presente provvedimento;

4.2 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

4.3 le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito preliminare e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

4.4 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

4.5 il deposito preliminare dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

4.6 nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

- il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici.

Deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici CER dei rifiuti miscelati;
- quantità, codice CER delle miscele di rifiuti ottenute;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione etc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione.

Le miscele di rifiuti così costituite devono essere conferite a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

4.7 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

4.8 il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

4.9 i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto;

4.10 i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

4.11 i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento, il cui scarico, qualora siano costituiti da tubazione di troppo pieno, deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

4.12 i fusti utilizzati per il deposito preliminare non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione, tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

4.13 la capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

4.14 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

4.15 i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, se non direttamente trattati o recuperati accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

4.16 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

4.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

4.18 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dalle autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta

dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

4.19 nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

4.20 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5. del d.P.R. 915/82;

4.21 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario identificativo e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore);

4.22 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti CFC devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti CFC deve essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei CFC stessi;

4.23 le lampade ed i monitor dovranno essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in essi contenuti;

4.24 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, triturazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzi di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

4.25 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

4.26 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

4.27 i rifiuti in matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma libera, devono essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per

ogni operazione di movimentazione interna, trasporto ed ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al fine di evitare dispersioni eoliche dell'amianto nell'ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in ambiente chiuso e controllato. Si dispone, inoltre, l'assoluta osservanza del d.P.R. 257/92 e del d.P.R. 8 agosto 1994;

4.28 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

4.29 gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi;

4.30 i cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, ad eccezione dei rifiuti lignocellulosici;

4.31 di disporre che la ditta ottemperi alle seguenti prescrizioni rilasciate dal comitato tecnico regionale:

– la movimentazione da zona 4 (messa in riserva) a zona 1 deve essere effettuata con mezzi che dispongono di strumenti (copertura ecc.) per il contenimento di eventuali sversamenti;

– zona 5: non devono essere scaricati in cumuli i rifiuti di mercato, ma soltanto trasbordati in compattatori o contenitori chiusi;

– zona 7 stoccaggio esclusivamente in cassoni e che lo stoccaggio degli spurghi non deve superare le 48 ore, ed in caso di festività le 72 h;

– zona 8: stoccaggio degli spurghi non deve superare le 48 h ed in caso di festività le 72 h;

– zona 9: lo stoccaggio del rifiuto individuato con il cod. 200109 deve essere effettuato ad esclusione degli oli minerali e gli stessi devono essere stoccati separatamente;

– di aumentare i ricambi ora d'aria in 4/5;

– i tempi di permanenza dei rifiuti putrescibili non dovrà superare le 72 ore.

5. Piani

5.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'venuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

5.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

ZONE DI MESSA IN RISERVA, DEPOSITO PRELIMINARE ED ADEGUAMENTO VOLUMETRICO

CODICI	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9	Z.10	Z.11	Z.12	Z.13
01 01 01						x							
01 01 02						x							
01 02 01						x							
01 02 02						x							
01 03 03						x							
01 04 01													x
01 04 02													x
01 04 04						x							
01 04 05						x							
01 04 06						x							x
01 05 01						x	x						
01 05 02						x							
01 05 03						x							
02 01 01						x	x						

CODICI	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9	Z.10	Z.11	Z.12	Z.13
02 01 02			x										
02 01 03			x								x		
02 01 04	x	x		x									
02 01 06			x										
02 01 07			x								x		
02 02 01						x	x						
02 02 02			x										
02 02 03			x			x			x				
02 03 01						x							
02 03 02						x			x				
02 03 03			x			x							
02 03 04			x			x			x				
02 03 05						x							
02 04 03						x							
02 05 01			x			x							
02 05 02						x							
02 06 01			x										
02 06 02						x			x				
02 07 01						x							
02 07 02			x			x			x				
02 07 03						x							
02 07 04			x			x							
03 01 01	x		x	x	x						x		
03 01 02	x		x	x	x		x		x		x		
03 01 03	x		x	x	x						x		
03 01 99	x			x		x			x		x		
03 03 01			x		x						x		
03 03 02						x			x				
03 03 03						x							
03 03 04						x			x				
03 03 05						x							
03 03 06			x		x								
03 03 07	x			x									
04 01 01						x							
04 01 02						x							
04 01 04						x							
04 01 05						x							
04 01 07						x			x				
04 01 08	x			x									
04 01 09	x			x									
04 02 01	x			x		x			x				
04 02 02	x			x									
04 02 99						x							
04 02 03	x			x									
04 02 04	x			x									
04 02 05	x			x									
04 02 06	x			x									
04 02 07	x			x									
04 02 08	x			x									
04 02 09	x			x		x			x		x		
04 02 10						x			x				
04 02 12						x			x				
04 02 13						x			x				
05 01 03						x	x		x				
05 01 06						x	x		x				
05 02 02						x							
05 03 01									x				
05 03 02									x				
05 05 01						x							

CODICI	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9	Z.10	Z.11	Z.12	Z.13
05 06 02									x				
05 06 04						x							
06 03 01									x				
06 03 02						x			x				
06 03 04						x			x				
06 03 05						x							
06 03 06						x			x				
06 03 08						x							
06 03 09						x			x				
06 03 12						x			x				
06 05 01						x			x				
06 06 01									x				
06 08 01						x			x				
06 09 01									x				
06 10 01									x				
06 11 01									x				
06 12 01									x				
06 12 02									x				
06 13 03							x		x				
07 01 05									x				
07 01 06									x				
07 02 05									x				
07 02 06									x				
07 03 05									x				
07 03 06									x				
07 04 05									x				
07 04 06									x				
07 05 05									x				
07 05 06									x				
07 06 05									x				
07 06 06									x				
07 07 05									x				
07 07 06									x				
08 01 01						x	x		x				
08 01 02						x	x		x				
08 01 03						x			x				
08 01 04									x				
08 01 05									x				
08 01 06						x	x		x				
08 01 07						x			x				
08 01 08						x			x				
08 01 09						x			x				
08 01 10						x			x				
08 02 01									x				
08 02 02						x			x				
08 02 03						x			x				
08 03 03						x			x				
08 03 04									x				
08 03 08						x			x				
08 03 09									x	x		x	
08 04 03						x			x				
08 04 04									x				
08 04 07						x			x				
09 01 01						x							
09 01 02						x							
09 01 03						x							
09 01 04						x							
09 01 05						x							
09 01 07										x		x	

CODICI	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9	Z.10	Z.11	Z.12	Z.13
09 01 08									x	x		x	
09 01 09									x				
09 01 10									x				
09 01 99									x				
10 01 02							x		x				
10 01 03							x		x				
10 11 01						x							
10 11 02	x	x		x									
10 11 03		x											
10 12 01													x
10 12 06									x				
10 12 07									x				x
10 13 02									x				
10 13 03													x
10 13 04						x							
10 13 08													x
11 01 04						x							
11 02 01						x							
11 02 04						x							
11 04 01						x							
12 01 01									x				
12 01 02									x				
12 01 04		x							x				
12 01 05	x	x		x					x				
12 01 13									x				
12 02 03						x							
15 01 01	x			x									
15 01 02	x	x		x					x				
15 01 03	x		x	x	x				x		x		
15 01 04	x	x		x					x				
15 01 05	x	x		x					x				
15 01 06	x		x	x	x				x		x		
15 02 01	x			x			x		x				
16 01 01									x				
16 01 02									x				
16 01 03	x	x		x									
16 01 05	x	x		x					x				
16 02 02									x	x		x	
16 02 03									x				
16 02 04	x												
16 02 05	x			x					x	x		x	
16 02 07	x			x									
16 03 01	x			x									
16 03 02						x			x				
16 05 01									x				
16 05 02						x			x				
16 05 03						x			x				
16 06 01									x				
16 06 02									x				
16 06 03									x				
16 06 04									x				
16 06 05									x				
16 06 06									x				
16 07 02						x	x		x				
16 07 03						x	x		x				
16 07 06						x	x		x				
16 07 07							x		x				
16 07 99							x						
17 01 01													x

CODICI	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9	Z.10	Z.11	Z.12	Z.13
17 01 02													x
17 01 03													x
17 01 04													x
17 01 05 #									x				x
17 02 01	x	x	x	x	x						x		x
17 02 02	x	x		x					x				x
17 02 03	x	x		x					x				
17 03 01							x		x				
17 03 02									x				x
17 03 03							x		x				
17 04 05	x	x		x									
17 04 07													
17 04 08									x				
17 05 01**													x
17 05 02***													x
17 06 02									x				x
17 07 01													x
18 01 04									x				
18 01 05						x			x				
18 02 01									x				
19 01 09									x				
19 02 02						x							
19 05 02			x										
19 05 03						x							
19 07 01						x							
19 08 01			x										
19 08 02						x			x				
19 08 04						x							
19 09 01						x							
19 09 04									x				
19 09 06						x							
20 01 01	x			x									
20 01 02	x	x							x				
20 01 03	x	x		x					x				
20 01 04	x	x		x									
20 01 05	x	x		x					x				
20 01 06	x	x		x									
20 01 07	x		x	x	x						x		
20 01 09						x			x				
20 01 10	x			x									
20 01 11	x			x									
20 01 12						x			x				
20 01 13						x			x				
20 01 14									x				
20 01 15									x				
20 01 16						x			x				
20 01 17						x							
20 01 18						x			x				
20 01 19						x							
20 01 20									x				
20 01 21									x	x		x	
20 01 22									x	x		x	
20 01 23									x	x		x	
20 01 24									x	x		x	
20 02 01			x		x						x		
20 02 03			x		x								
20 03 01*	x			x									
20 03 02			x		x						x		

CODICI	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9	Z.10	Z.11	Z.12	Z.13
20 03 03							x	x					

Legenda: * limitatamente agli ingombranti, ed ai rifiuti abbandonati sul territorio comunale

** ad esclusione delle terre di bonifica

*** esclusivamente se conformi ai requisiti di cui alla d.g.r. delle bonifiche

purché già banificati secondo le procedure ASL

03 01 99 limitatamente a frammenti e manufatti di vimini e sughero

04 02 99 limitatamente a feltri e tessuti non tessuti

09 01 99 limitatamente a lastre fotografiche da/e già sviluppate

16 07 99 limitatamente a terre di bonifica provenienti dalla pulizia di serbatoi

per la zona 11: 200201-lim. al verde/sfalci di potature. 200302-lim. alle cassette di legno.

[BUR20010110]

[3.1.0]

D.G.R. 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/634I

Estinzione dell'IPAB Opera Pia asilo infantile con sede in Casalbuttano ed Uniti (CR) ed adempimenti conseguenti

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 4 - comma 33 - della l.r. 1/2000, e successive modifiche, l'estinzione dell'IPAB Opera Pia Asilo infantile con sede in Casalbuttano ed Uniti (CR);

- di disporre l'attribuzione del patrimonio dell'IPAB, che residuerà alla fase di liquidazione, al Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR) con vincolo di destinazione ai servizi sociali, con subentro del Comune medesimo nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze, oltreché in tutti i rapporti giuridici preesistenti facenti capo all'ente estinto;

- di attribuire al sig. Colombi Romeo, nato a Soresina il 28 marzo 1961 e residente in Casalbuttano ed Uniti (CR) - via Jacini 34, la funzione di commissario liquidatore per l'espletamento dei compiti connessi con la liquidazione dell'ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio al Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR);

- di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso all'Istituzione interessata, all'ASL, all'ORECO ed al comune territorialmente competenti.

Il segretario: Sala

[BUR20010111]

[3.4.0]

D.G.R. 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/634J

Piano per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'anno 2001. Assegnazione agli istituti per il Diritto allo Studio Universitario (I.S.U.) dei contributi di gestione (l.r. 25 novembre 1994, n. 33)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di approvare i criteri per la determinazione dell'ammontare del contributo di gestione a ciascun I.S.U. e Università o Istituto Superiore privo di organismo regionale di gestione, per l'anno 2001, a mente dell'art. 37, comma 2, lett a), l.r. 33/94, così come definiti nell'All. A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare in L. 50.021.000.000 (€ 25.833.690,55) l'ammontare dei contributi di gestione a favore degli I.S.U. e Università o Istituto Superiore privo di organismo regionale di gestione, per l'anno 2001, comprensivo delle anticipazioni corrisposte, in relazione allo stanziamento di cui al cap. 2.5.2.1./3553 del bilancio corrente;

3) di determinare in L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,50) l'ammontare dell'integrazione per l'erogazione delle borse di studio e prestiti d'onore per gli I.S.U. e le università prive di organismi di gestione;

4) di ripartire a favore degli I.S.U. (Istituti per il Diritto allo studio universitario) e Università o Istituti Superiori privi di organismo regionale di gestione, l'ammontare di L. 50.021.000.000 (€ 25.833.690,55) per i contributi di gestione e di funzionamento dei servizi, e l'ammontare di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,50), per l'integrazione straordinaria alle borse di studio e prestiti d'onore, per un totale complessivo di L. 54.021.000.000 (€ 27.899.518,15), come specificato nelle tabelle dell'All. B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dare mandato alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, di provvedere all'erogazione, a favore degli I.S.U. (Istituti per il Diritto allo studio universitario) e Università o Istituti Superiori privi di organismo regionale di gestione, secondo il riparto (arrotondato a 1000) indicato nelle tabelle dell'All. B, pag. 1, e tenuto conto delle anticipazioni già corrisposte;

6) di confermare per l'anno 2001 gli indirizzi per l'azione degli I.S.U. e delle Università prive di organismo regionale di gestione, definiti con d.c.r. n. 28 settembre 1994, n. V/1143;

7) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Analisi dei bilanci I.S.U. per centri di costo (anno 2000) ai fini della determinazione dei contributi di gestione 2001 per il diritto allo studio universitario

La Giunta Regionale, con propria deliberazione (d.g.r. 16 febbraio 1996, n. VI/9014), in esecuzione dell'art. 22 della l.r. n. 33/1994, ha fornito gli indirizzi per l'introduzione della contabilità economica e del controllo di gestione ed ha avviato in via sperimentale la contabilità per centri di costo negli I.S.U..

Dopo alcuni anni di sperimentazione, si è constatata la difficoltà per l'amministrazione regionale di utilizzare tale metodologia come base principale di riferimento per individuare correttamente i costi sostenuti dagli I.S.U. (d.g.r. 16 febbraio 1996, n. 9014).

Tale valutazione è maturata principalmente dalla constatazione di una mancanza di omogeneità di compilazione dei centri di costo da parte degli I.S.U., che rende non confrontabili correttamente i valori riportati.

Inoltre, non tutti i servizi sono pienamente rilevabili dallo strumento in oggetto, in particolare i servizi rivolti alla generalità degli studenti, e, soprattutto non è possibile valutare la «qualità» dei medesimi servizi offerti dalle varie strutture che gestiscono il diritto allo studio.

Dopo attente valutazioni, sia da parte della struttura regionale competente, che da parte degli I.S.U., è maturata la convinzione che la definizione di criteri parametrici-standard di contribuzione resti il criterio più corretto da adottare per procedere al finanziamento dei servizi per il Diritto allo studio.

Questo criterio è da considerare ancora più opportuno dopo la d.g.r. 6/48578 del 24 febbraio 2000 che prevede la gestione diretta dei servizi per il Diritto allo studio da parte delle Università non Statali, mediante stipulazione di convenzione con la Regione.

Per queste ragioni, pur proseguendo nella sperimentazione della metodologia contabile per centri di costo, nel calcolo delle spese per il funzionamento e la gestione dei servizi, sostenute dagli I.S.U. e dalle Università o Istituti Superiori privi di organi di gestione per il Diritto allo Studio Universitario, si procede anche quest'anno, con il calcolo del costo medio dei servizi, considerato quale costo standard di riferimento.

Si è proceduto ad una forma di finanziamento misto basato sui costi standard e sulle spese emerse attraverso la rilevazione dei Centri di Costo, nella misura rispettivamente del 50%, per arrivare gradualmente ad un sistema di contabilità totalmente basato sui costi standard (v. verbale all C).

In particolare, si è calcolato il 50% sulle spese effettivamente sostenute, ovviamente dettratti i ricavi (considerando i costi diretti più i costi indiretti) e il 50% sul costo standard, ricavato dalla media dei costi economici unitari, riferiti ad ogni sin-

golo servizio. Al costo complessivo definito standard, vengono poi sottratti i ricavi e il costo figurativo.

Date queste premesse sono stati concordati con i responsabili degli I.S.U., i criteri di riparto per l'anno 2001 (v. verbale all. C).

Questo criterio viene applicato ai servizi più importanti (abitativo, ristorazione e benefici economici).

Per quanto riguarda gli altri servizi, rivolti alla generalità degli studenti, (orientamento, editoriale, culturale, ecc), viene calcolata la media dei costi sostenuti negli ultimi quattro anni.

La disponibilità regionale viene ripartita tenendo conto di una serie di interventi che tendono a mettere in evidenza principalmente le spese comuni ad ogni I.S.U., applicando la metodologia del centro di costo nel modo più omogeneo possibile (pur considerando le caratteristiche diverse dei servizi di ogni I.S.U.).

Questi interventi sono stati apportati per sollecitare gli I.S.U. ad un maggior allineamento al costo medio del servizio, e per avere anche un margine di perequativo che possa correggere le anomalie prodotte dalla metodologia di calcolo adottata. Ci si riferisce in particolare agli interventi effettuati dagli I.S.U. nell'anno 2001 e non ancora rilevati dai Centri di Costo 2000, e agli importi derivanti dal calcolo del 50% sui costi medi standard che risultano troppo penalizzanti per alcuni I.S.U., a causa delle numerose variabili che intervengono nella modalità e nella qualità di gestione dei servizi erogati.

Nel ricalcolo degli importi dei centri di costo, si interviene con le seguenti modifiche:

- il calcolo del costo unitario dei servizi maggiori (abitativo e ristorazione) tiene conto dei servizi rivolti esclusivamente agli studenti e non quindi ai costi per i servizi di foresteria o ai costi per i pasti rivolti ad una utenza diversa, (tali importi sono stati calcolati moltiplicando il costo unitario del servizio per l'utenza considerata);

- nel calcolo del costo del servizio per i benefici economici, viene sottratta la quota erogata per le borse di studio;

- nel ricalcolo delle spese sostenute dagli I.S.U., nei diversi centri di costo presentati, le stesse, al netto dei ricavi, non comprendono i costi figurativi;

- si è controllato che gli importi complessivi dei centri di costo 1 e 2 (relativi alle spese per i servizi generali e per il funzionamento ente) risultassero uguali alla somma degli importi parziali distribuiti nei restanti centri di costo. Da questi controlli, alcuni I.S.U. hanno presentato importi differenti e pertanto si è proceduto ad introdurre alcuni correttivi. (Si tratta dell'I.S.U. Statale a cui viene aggiunto l'ammontare di L. 1.733.611.831, calcolato nella misura del 75% delle spese di amministrazione e di funzionamento ente, a parziale correzione degli importi erroneamente non riportati nei diversi centri di costo di riferimento. Per quanto riguarda l'I.S.U. PAVIA, viene riconosciuto quale contributo straordinario l'importo di L. 2.386.757.427 per i nuovi servizi abitativi (n. 241 posti alloggio in collegi), calcolato moltiplicando il numero dei posti per il costo economico unitario *dei collegi a gestione diretta*. Tale quota è stata riconosciuta interamente nel riparto 2001 anche a compensazione della penalizzazione dovuta al calcolo relativo alle spese di amministrazione e di funzionamento ente, erroneamente riportate nei diversi centri di costo);

- il calcolo del costo medio unitario, utilizzato quale costo standard, viene ricavato dalla somma ponderata dei costi unitari di tutti gli I.S.U., diviso per il numero degli I.S.U., e il costo unitario finale è ovviamente un imperfetto costo unitario che penalizza alcuni I.S.U..

Il riparto complessivo di L. 50.021.000.000 comprende la quota di L. 37.423.039.531 che, rivalutata al tasso di inflazione di 2,6%, ammonta a L. 38.393.438.559, a cui vengono aggiunti i contributi straordinari assegnati ad alcuni I.S.U. per un ammontare di L. 647.000.000. Si tratta di integrazioni destinate a far fronte a specifici servizi aggiuntivi, previsti per il 2001, che non emergono dal calcolo dei centri di costo 2000, oltre ad un contributo per l'Accademia di Brera (L. 50.000.000 e la Nuova Accademia (L. 47.000.000), a parziale sanatoria delle erogazioni da effettuare per l'a.a. in corso, in attesa della nuova modalità di partecipazione delle Istituzioni per l'Alta formazione Artistica e Musicale, che aderiscono alla sperimentazione che decorrerà con l'a.a. 2001/2002.

In particolare sono state apportate le seguenti integrazioni straordinarie:

- I.S.U. Bergamo: viene calcolato un importo di L. 150.000.000 quale quota annuale (per la durata di 8 anni) relativa all'affitto-riscatto della nuova mensa universitaria del Polo Tecnologico di Dalmine, previsto nell'Accordo di Programma.

- Università LIUC: viene accolto il progetto che prevede la realizzazione di una collezione di libri di testo per gli studenti dell'Università Cattaneo, che affianchi la Biblioteca «M. Rostoni», per un importo di L. 50.000.000.

- I.S.U. IULM: viene riconosciuto l'importo di L. 50.000.000 quale integrazione straordinaria per l'ampliamento del servizio mensa.

- I.S.U. Politecnico: a sostegno della sperimentazione aperta alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, in particolare con l'Accademia di Brera, il Conservatorio di Milano, il Conservatorio di Como, viene riconosciuta una integrazione di £. 300.000.000.

Ci si riserva, nel prossimo a.a. di considerare una quota aggiuntiva per la sperimentazione aperta alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale anche all'I.S.U. di Brescia che già da quest'anno partecipa con il Conservatorio di Brescia, il Conservatorio di Darfo, il Conservatorio di Mantova, anche se per un numero contenuto di studenti.

Nel riparto complessivo, infine, il perequativo di Lire 10.980.561.441 è stato calcolato tenendo conto sia delle richieste contenute nei bilanci di previsione 2001, sia dei contributi di gestione erogati lo scorso anno. Rispetto a quest'ultima quota, si è agito nella misura del 45% sulla differenza tra gli importi derivanti dal calcolo dei centri di costo e i bilanci preventivi 2001 degli I.S.U. e nella misura del 40% sulla differenza tra gli importi derivanti dal calcolo dei centri di costo e le quote per i contributi di gestione erogate lo scorso anno.

Va rilevato comunque che la richiesta complessiva di tutti gli I.S.U. emersa dai bilanci di previsione 2001 risulta di L. 52.987.242.165 e supera di quasi 3 miliardi la disponibilità regionale per i contributi di gestione 2001 di L. 50.021.000.000, (e di circa L. 4.000.000.000 il consuntivo 2000), per cui è stato necessario procedere ad un riparto che non ha potuto soddisfare tutte le richieste presentate.

Come sopra esposto, il riparto finale ha tenuto conto delle diverse necessità espresse dagli I.S.U., considerando quale strumento di riferimento principale i centri di costo per l'anno 2000, ma considerando, nel contempo, anche i dati rilevati nei bilanci di previsione 2001.

I servizi erogati, desunti dai bilanci per centri di costo per l'esercizio finanziario 2001, e sui quali si sono condotte le analisi sono:

Abitativo:

- collegi a gestione diretta
- residenze a gestione diretta
- strutture convenzionate/appalto

Ristorazione:

- mense a gestione diretta
- mense in appalto
- centri cottura
- mense in convenzione

Benefici economici per la quota-parte riferita all'erogazione del servizio e compresi contributi per gli scambi interculturali

Editoriale - librario-informatico

Culturale - sportivo-sanitario

Orientamento

Centro di costo relativo al Servizio abitativo

Per analizzare i costi relativi al servizio abitativo si è tenuto conto delle spese effettivamente sostenute, riportate nei centri di costo, detratti i ricavi. Dall'importo è stato calcolato il costo unitario sul totale del numero dei posti letto e si è quindi moltiplicato lo stesso per il numero dei posti letto riservato agli studenti.

Poiché il calcolo basato sul costo economico, comprensivo pertanto anche dei costi figurativi, porta allo stato attuale a forti squilibri, nelle quote del contributo di gestione da assegnare agli I.S.U., come richiamato in premessa, sono stati detratti i costi figurativi.

Sul totale delle spese sostenute per tipologia del servizio abitativo (collegi, residenze, e strutture in convenzione/appalto) è stata calcolata la quota del 50%, da assegnare ad ogni I.S.U.

Si è proceduto poi a determinare il costo medio ponderato dei costi unitari economici riferiti ad ogni specifica tipologia di servizio, utilizzato quale standard, che è stato moltiplicato per il numero dei posti letto riservato agli studenti. A tale importo sono stati sottratti i costi figurativi e i ricavi.

Sul totale standard di ogni I.S.U. è stata riconosciuta la quota del 50%. v. tabella: Servizio Abitativo

Centro di costo relativo al Servizio ristorazione

Analogamente a quanto calcolato per il servizio abitativo si è determinata la quota di finanziamento da erogare agli I.S.U. sulla base dei costi sostenuti per i pasti consumati dagli studenti.

Sul costo totale, riferito ad ogni tipologia di servizi offerti (mense in gestione diretta, in appalto, in convenzione, centri cottura) è stata calcolata la quota del 50%, e per il restante 50% si è proceduto al calcolo del costo medio ponderato quale costo standard da moltiplicare per il numero dei pasti erogati agli studenti per ogni tipologia di gestione del servizio,

Centro di costo relativo al servizio benefici economici

Per quanto riguarda il calcolo del costo di questo servizio, si è proceduto diversamente rispetto ai due precedenti servizi (abitativo e ristorazione). Al totale dei costi diretti, a cui sono stati aggiunti i costi indiretti, sono state detratte le quote relative alle borse di studio riportate sul Centro di costo come pure le quote relative ai sussidi straordinari ed alle varie agevolazioni poiché già oggetto di erogazione di contributi nel capitolo del bilancio regionale (n. 4235) riferito ai Benefici economici.

Il risultato di detta operazione è stato moltiplicato per il

numero delle domande pervenute ad ogni I.S.U. Su questo totale, anche per questo servizio, è stato calcolato il 50% da erogare. Si è proceduto al calcolo del costo medio ponderato unitario, quale standard; tale valore è stato moltiplicato per il numero delle domande e sul totale si è riconosciuto il 50%.

Centro di costo relativo agli altri servizi (Orientamento, Editoriale-Librario - Informatico, Culturale - Sportivo - Sanitario)

Per quanto riguarda gli altri servizi, è praticamente impossibile procedere ad un calcolo dei costi sostenuti, partendo dai dati indicati dal Centro di Costo, anche perché, come condiviso anche dagli stessi responsabili che compilano i centri di costo, questi servizi sono molto diversi tra loro e tra I.S.U. e I.S.U., per cui non si può procedere ad un reale raffronto dei dati e quindi ad una valutazione corretta delle spese sostenute.

Si suggerisce, per il futuro, di dotarsi di strumenti diversi, quali per esempio la presentazione di progetti specifici relativi ad ogni servizio (Orientamento, Culturale, Editoriale), che indichino modalità, costi, utenti, obiettivi, ecc. in modo da rispecchiare il più possibile le caratteristiche e le necessità del servizio che deve essere inteso sempre più come servizio a sostegno della qualità della vita universitaria di ogni studente.

Anche per quest'anno si è deciso di calcolare la media sul totale dei costi indicati dagli I.S.U. sui centri di costo negli ultimi QUATTRO anni, relativi ai servizi in oggetto.

Per quanto riguarda la quota di L. 4.000.000.000, relativa alla «Integrazione borse di studio», si è proceduto al riparto da destinare agli I.S.U. facendo riferimento ai criteri utilizzati per il finanziamento delle borse di studio fissati nella d.g.r. n. 4974 dell'8 giugno 2001.

TABELLA RIPARTO CONTRIBUTI DI GESTIONE 2001

ALLEGATO B

I.S.U.	Riparto da centri di costo 2000	Rivalutazione del 2,6%	Contributi straordinari	Perequativo	Contributi di gestione	Integrazione borse di studio	Totale erogazione cap. 3553
PAVIA	10.378.096.243	10.647.926.745	-	2.354.173.912	13.002.101.000	557.033.000	13.559.134.000
BRESCIA	1.385.505.116	1.421.528.249	-	623.578.278	2.045.107.000	363.173.000	2.408.280.000
BOCCONI	3.829.732.334	3.929.305.375	-	1.454.452.837	5.383.758.000	388.347.000	5.772.105.000
STATALE	6.460.980.377	6.628.965.867	-	1.996.618.202	8.625.584.000	874.868.000	9.500.452.000
CATTOLICA	10.300.640.088	10.568.456.730	-	2.075.236.522	12.643.693.000	708.180.000	13.351.873.000
BERGAMO	735.379.606	754.499.476	150.000.000	286.193.725	1.190.693.000	171.664.000	1.362.357.000
POLITECNICO	3.592.652.020	3.686.060.972	300.000.000	1.925.124.926	5.911.186.000	836.050.000	6.747.236.000
IULM	470.489.720	482.722.453	50.000.000	151.021.902	683.744.000	74.927.000	758.671.000
LIUC	149.741.899	153.635.188	50.000.000	104.867.307	308.503.000	16.887.000	325.390.000
S.RAFFAELE	19.822.127	20.337.503	-	10.288.352	30.626.000	8.871.000	39.497.000
ISEF	100.000.000	100.000.000	-	994.521	99.005.000	-	99.005.000
ACCADEMIA BRERA	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000
NUOVA ACCADEMIA	-	-	47.000.000	-	47.000.000	-	47.000.000
TOTALE	37.423.039.531	38.393.438.559	647.000.000	10.980.561.441	50.021.000.000	4.000.000.000	54.021.000.000

STANZIAMENTO	50.021.000.000
RIPARTO PARZIALE	38.393.438.559
CONTRIBUTI STRAORDINARI	647.000.000
AVANZO PEREQUATIVO	10.980.561.441

I.S.U.	Quote riparto anno precedente	Bilanci preventivi 2001	45% sulla differenza tra riparto cdc 2001 e preventivo	40% sulla differenza tra riparto cdc 2001 e riparto anno precedente	Recupero sfioramento	Totale perequativo
PAVIA	12.959.783.182	13.605.000.000	1.452.106.691	1.032.674.776	130.607.554	2.354.173.912
BRESCIA	2.079.502.376	2.200.000.000	366.522.698	277.598.904	20.543.324	623.578.278
BOCCONI	4.257.264.436	6.802.000.000	1.337.520.450	171.012.841	54.080.453	1.454.452.837
STATALE	8.987.931.151	8.987.831.150	1.102.882.848	980.380.310	86.644.956	1.996.618.202
CATTOLICA	12.319.469.772	13.400.000.000	1.394.711.960	807.531.874	127.007.312	2.075.236.522
BERGAMO	1.086.317.591	1.086.000.000	157.779.177	140.375.194	11.960.646	286.193.725
POLITECNICO	5.927.361.913	5.927.362.000	1.050.619.491	933.883.957	59.378.523	1.925.124.926
IULM	640.766.132	670.000.000	89.779.626	68.110.565	6.868.288	151.021.902
LIUC	276.761.015	276.761.015	57.158.602	50.807.646	3.098.942	104.867.307

I.S.U.	Quote riparto anno precedente	Bilanci preventivi 2001	45% sulla differenza tra riparto cdc 2001 e preventivo	40% sulla differenza tra riparto cdc 2001 e riparto anno precedente	Recupero sfioramento	Totale perequativo
S.RAFFAELE	32.288.000	32.288.000	5.609.643	4.986.349	307.640	10.288.352
ISEF	198.654.471	-	-	-	994.521	994.521
TOTALE	48.766.100.039	52.987.242.165	7.014.691.186	4.467.362.415	501.492.159	10.980.561.441

DEFINIZIONE COSTI STANDARD

ABITATIVO

	Collegi 01	Collegi 02	Strutt. conv. 03
Totale posti	2.923,00	1.248,00	1.147
costo totale	21.933.844.975,20	9.158.830.462,63	10.985.558.687
COSTO STANDARD UNIT.	7.503.881,28	7.338.806,46	9.577.644,89

RISTORAZIONE

	Gest. dir. 01	In appalto 02	In convenzione 03
Totale PASTI EROGATI	839.681,00	591.942,00	684.990,00
Totale COSTO	12.614.725.838,48	7.643.402.163,81	9.243.606.631,21
COSTO STANDARD UNIT.	15.023,24	12.912,42	13.494,51

BENEFICI ECONOMICI

	Borsa di studio 01	Sussidi vari 02	Contrib. alloggio 03	Agevolazioni varie 04	Accesso mense 05	Accesso collegi 06
Totale DOMANDE	26.266,00	733,00	84,00	953,00	16.489,00	2.976,00
COSTO TOTALE	5.721.406.599,48	146.350.225,38	27.072.596,15	181.680.198,15	1.320.478.574,14	252.945.667,70
COSTO STANDARD UNIT.	217.825,58	199.659,24	322.292,81	190.640,29	80.082,39	84.995,18

ALTRI SERVIZI (culturale, editoriale, orientamento)

I.S.U. / Università	Altri servizi 1997	Altri servizi 1998	Altri servizi 1999	Altri servizi 2000	Totale
Statale BERGAMO	176840585	19798860	237608168	166142245	600389858
BOCCONI	271538275	132203126	510777210	643219159	1557737770
Statale BRESCIA	257474637	165679007	295225113	269146244	987525001
CATTOLICA	1928193214	1054665075	1513198470	2051142405	6547199164
ISEF	0	0	0	0	0
IULM	226639057	160889778	83720819	169939984	641189638
LIUC	0	0	0	179775573	179775573
Statale MILANO	2365968648	1416750911	1919006617	2902896023	8604622199
Statale PAVIA	1744514727	912590601	1833148766	1723467092	6213721186
POLITECNICO	917164102	258978064	842496060	825204129,6	2843842356
S. RAFFAELE	0	0	0	0	0
TOTALE	7888333245	4121555422	7235181223	8930932855	28176002745

I.S.U. / Università	Media
Statale BERGAMO	150097464,5
BOCCONI	389434442,5
Statale BRESCIA	246881250,3
CATTOLICA	1636799791
ISEF	0
IULM	160297409,5
LIUC	44943893,25
Statale MILANO	2151155550
Statale PAVIA	1553430297
POLITECNICO	710960588,9
S. RAFFAELE	0
TOTALE	6415023297

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO

	PAVIA	
	<i>Costo netto effettivo</i>	<i>Costo netto standard</i>
ABITATIVO	5.940.127.890	2.669.299.686
RISTORAZIONE	3.391.899.282	2.365.659.940
BENEFICI ECON.	1.687.463.134	1.525.280.516
CULTURALE	1.033.686.047	-
ORIENT.	615.538.000	-
EDIT.	74.243.045	-
Totale altri servizi	1.723.467.092	1.553.430.297
Totale	12.742.957.398	8.113.670.439
50%	6.371.478.699	4.056.835.220
*correttivo da cdc1/2	-	50.217.676
QUOTA RIPARTO		10.378.096.243

	BRESCIA	
	<i>Costo netto effettivo</i>	<i>Costo netto standard</i>
ABITATIVO	523.108.764	595.920.892
RISTORAZIONE	314.713.896	184.046.364
BENEFICI ECON.	380.560.052	256.632.770
CULTURALE	82.861.787	-
ORIENT.	106.183.616	-
EDIT.	80.100.841	-
Totale altri servizi	269.146.244	246.881.250
Totale	1.487.528.956	1.283.481.276
50%	743.764.478	641.740.638
QUOTA RIPARTO		1.385.505.116

	BERGAMO	
	<i>Costo netto effettivo</i>	<i>Costo netto standard</i>
ABITATIVO	65.060.590	52.819.709,83
RISTORAZIONE	183.319.387	357.701.153
BENEFICI ECON.	317.523.030	178.095.633
CULTURALE	-	-
ORIENT.	16.210.819	-
EDIT.	149.931.426	-
Totale altri servizi	166.142.245	150.097.465
Totale	732.045.252	738.713.959
50%	366.022.626	369.356.980
QUOTA RIPARTO		735.379.606

	POLITECNICO	
	<i>Costo netto effettivo</i>	<i>Costo netto standard</i>
ABITATIVO	2.020.842.958	1.185.504.201
RISTORAZIONE	162.367.999	- 470.456.098
BENEFICI ECON.	1.783.044.392	967.835.868
CULTURALE	97.406.938	-
ORIENT.	-	-
EDIT.	727.797.192	-
Totale altri servizi	825.204.130	710.960.589
Totale	4.791.459.479	2.393.844.560
50%	2.395.729.739	1.196.922.280
QUOTA RIPARTO		3.592.652.020

	BOCCONI	
	<i>Costo netto effettivo</i>	<i>Costo netto standard</i>
ABITATIVO ricalcolato	3.382.807.228	1.963.099.998
RISTORAZIONE ricalcolato	375.929.990	272.883.498
BENEFICI ECON.	419.904.843	212.185.509
CULTURALE	107.967.522	-
ORIENT.	480.696.535	-
EDIT.	54.555.102	-
Totale altri servizi	643.219.159	389.434.443
Totale	4.821.861.220	2.837.603.448
50%	2.410.930.610	1.418.801.724
QUOTA RIPARTO		3.829.732.334

	IULM	
	<i>Costo netto effettivo</i>	<i>Costo netto standard</i>
ABITATIVO	-	-
RISTORAZIONE	31.298.579	26.987.345
BENEFICI ECON.	457.170.597	95.285.526
CULTURALE	70.502.811	-
ORIENT.	-	-
EDIT.	99.437.173	-
Totale altri servizi	169.939.984	160.297.410
Totale	658.409.160	282.570.280
50%	329.204.580	141.285.140
QUOTA RIPARTO		470.489.720

	STATALE	
	<i>Costo netto effettivo</i>	<i>Costo netto standard</i>
ABITATIVO	1.930.374.036	1.636.871.469
RISTORAZIONE	- 227.703.340	- 877.906.623
BENEFICI ECON.	193.516.567	1.745.533.411
CULTURALE	240.795.497	-
ORIENT.	574.380.773	-
EDIT.	2.087.719.753	-
Totale altri servizi	2.902.896.023	2.151.155.550
Totale	4.799.083.286	4.655.653.806
50%	2.399.541.643	2.327.826.903
*correttivo da cdc 1/2	-	1.733.611.831
QUOTA RIPARTO		6.460.980.377

	LIUC	
	<i>Costo netto effettivo</i>	<i>Costo netto standard</i>
ABITATIVO	-	-
RISTORAZIONE	-	-
BENEFICI ECON.	47.834.132	26.930.200
CULTURALE	97.071.541,00	-
ORIENT.	69.745.499	-
EDIT.	12.958.533	-
Totale altri servizi	179.775.573	44.943.893
Totale	227.609.705	71.874.093
50%	113.804.853	35.937.046
QUOTA RIPARTO		149.741.899

	CATTOLICA	
	Costo netto effettivo	Costo netto standard
ABITATIVO	4.501.990.446	4.744.829.509
RISTORAZIONE	3.205.296.879	2.389.186.836
BENEFICI ECON.	905.989.388	1.166.044.921
CULTURALE	839.670.260	-
ORIENT.	377.042.843	-
EDIT.	834.429.302	-
Totale altri servizi	2.051.142.405	1.636.799.791
Totale	10.664.419.118	9.936.861.058
50%	5.332.209.559	4.968.430.529
QUOTA RIPARTO		10.300.640.088

	S. RAFFELE	
	Costo netto effettivo	Costo netto standard
ABITATIVO	-	-
RISTORAZIONE	-	-
BENEFICI ECON.	-	19.822.127
CULTURALE	-	-
ORIENT.	-	-
EDIT.	-	-
Totale altri servizi	-	-
Totale	-	19.822.127
50%		
QUOTA RIPARTO		19.822.127

NOTA

* il correttivo è frutto del confronto tra gli importi complessivi dei cdc 1 e 2 con la somma degli importi parziali distribuiti negli altri cdc (dal 3 all'8) delle voci «servizi generali» e «spese di funzionamento»

PAVIA: sono stati sottratti L. 2436975103 che risultavano eccedenti dal confronto e sono stati riconosciuti L. 2386757427 come contributo per il nuovo collegio calcolato moltiplicando il costo medio unitario per il numero posto letto

STATALE: alla Statale è stato riconosciuto il 75% del saldo negativo risultato dal suddetto confronto

[BUR20010112]

[5.1.2]

D.G.R. 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6344

Riassegnazione all'Amministrazione Comunale di Seregno (MI) ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del residuo riveniente dal mutuo già concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. 431290200 relativo al finanziamento assegnato con il «Piano annuale di attuazione anno 1996 del Piano generale triennale 1996/1998 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di riassegnare all'Amministrazione Comunale di Seregno (MI), ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 340 del 2 ottobre 1997 – per l'esecuzione di opere di posa montascale presso la Scuola Media Mercalli – il residuo di L. 46.326.000 riveniente dall'originario mutuo di L. 214.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. 431290200 relativo al finanziamento assegnato a tale Ente con il «Piano generale triennale di programmazione 1996/1998, nonché Piano annuale 1996: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'Edilizia Scolastica», approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 novembre 1996, n. VI/452;

– di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010113]

[3.1.0]

D.G.R. 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6346

Conferma annuale dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per handicappati - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a,

– il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Viste le dd.c.r.:

– 23 dicembre 1987, n. 871 di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso,

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accreditamento di nuove strutture socio sanitarie per handicappati;

Vista la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, relativa alla proroga per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento dei servizi socio sanitari integrati per disabili;

Dato atto che i 202 C.S.E., i 14 C.R.H. ed i 17 I.E.A.H. accreditati nel corso del 2000 hanno provveduto alla rendicontazione delle attività svolte per mezzo della compilazione ed invio alle competenti A.S.L. e, per conoscenza, alla Direzione Regionale competente, dell'apposita modulistica;

Preso atto dei pareri relativi alla conferma degli accreditamenti, espressi dalle A.S.L. con i seguenti atti deliberativi:

– A.S.L. di Bergamo delibera 20 giugno 2001, n. 796 e n. 823 del 26 giugno 2001, pervenute rispettivamente in data 27 giugno 2001 e 29 giugno 2001,

– A.S.L. di Brescia delibera 13 giugno 2001, n. 744, pervenuta in data 2 luglio 2001,

– A.S.L. di Vallecambonica decreto 13 giugno 2001, n. 636, pervenuto in data 29 giugno 2001,

– A.S.L. di Como delibera 14 giugno 2001, n. 398, pervenuta in data 15 giugno 2001,

– A.S.L. di Cremona delibera 25 luglio 2001, n. 29 pervenuta in data 17 agosto 2001,

– A.S.L. di Lecco delibera 13 giugno 2001, n. 459 e n. 460, pervenute il 14 giugno 2001,

– A.S.L. di Lodi delibera 4 giugno 2001, n. 721, pervenuta in data 26 giugno 2001,

– A.S.L. di Milano città delibera del 22 giugno 2001, n. 1212 pervenuta in data 10 luglio 2001 e n. 1597 del 30 luglio 2001, pervenuta il 6 agosto 2001,

– A.S.L. di Milano 1 delibera 22 giugno 2001, n. 576, pervenuta in data 5 luglio 2001,

– A.S.L. di Milano 2 delibera nn. : 848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858 del 7 giugno 2001, pervenute in data 15 giugno 2001,

– A.S.L. di Milano 3 delibera 22 giugno 2001, n. 446, pervenuta in data 27.6.2001,

– A.S.L. di Mantova delibera 30 maggio 2001, n. 593, pervenuta in data 1 giugno 2001,

– A.S.L. di Pavia delibera 14 giugno 2001, n. 502, pervenuta in data 22 giugno 2001,

– A.S.L. di Sondrio delibera 27 giugno 2001, n. 734, pervenuta in data 11 luglio 2001,

– A.S.L. di Varese delibera 11 luglio 2001, n. 1073, pervenuta il 25 luglio 2001;

Considerato che la conferma dell'accreditamento è subordinata:

a) al possesso di idoneo provvedimento di autorizzazione al finanziamento, rilasciato dalle competenti Amministrazioni provinciali, con l'avvertenza che:

– il numero di posti oggetto di accreditamento, non può essere superiore al numero di posti complessivamente autorizzati,

– per le strutture socio-sanitarie interessate da un provvedimento di autorizzazione provvisoria con piano programma in scadenza nel corso del corrente esercizio, pur procedendosi in questa sede alla conferma dell'accreditamento, viene richiamato l'obbligo che le competenti A.S.L. vigilino sul rispetto dei tempi di attuazione dei piani medesimi e sull'eventuale necessità di procedere a proroghe,

– in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione l'A.S.L. dovrà procedere alla sospensione degli accenti mensili a carico del Fondo Sanitario, dandone immediata comunicazione alla competente Unità Organizzativa Accreditamento e Qualità della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

b) alla dimostrazione annuale del possesso degli standard e dei requisiti richiesti dalle d.g.r. citate, verificati dalla A.S.L.

territorialmente competente ed all'espressione di parere favorevole da parte della A.S.L. stessa;

Dato atto che:

- tutte le strutture socio-sanitarie per handicappati accreditate hanno rendicontato il servizio reso nel 2000 al fine d'essere confermate in accreditamento per l'anno 2001;

- i Centri socio educativi, i Centri residenziali, gli Istituti educativo assistenziali per handicappati, analiticamente specificati negli allegati 1 - 1 bis ed 1 ter, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono risultati rispondenti ai criteri stabiliti;

Dato in particolare atto che, per le strutture indicate nei citati allegati, sono indicati:

- i posti accreditati, comprensivi delle variazioni riconosciute con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, nel limite dei posti complessivamente autorizzati al funzionamento, a seguito del necessario parere espresso dall'A.S.L. competente;

- le tariffe giornaliere spettanti per ospite, definite sulla base del livello standard posseduto, stabilito con la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130;

- l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili dalle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2001, fermo restando che le erogazioni effettive devono essere commisurate alle giornate di presenza conteggiate secondo la normativa vigente;

Richiamati i criteri e le norme procedurali che regolano i rapporti tra Regione, Aziende Sanitarie Locali ed Enti Gestori dei servizi accreditati, come sin qui previsto dalla normativa vigente, con la precisazione che i soggiorni estivi, anche se organizzati dai Centri socio educativi per i loro utenti, non possono essere finanziati dal Fondo Sanitario;

Preso atto del passaggio della titolarità dell'accreditamento delle seguenti strutture:

- C.S.E. Archimede di Inzago - dal Comune di Inzago alla Cooperativa Sociale Arcobaleno a.r.l. con sede legale in Inzago;

- C.S.E. con sede in Rudiano e C.S.E. con sede in Palazzolo S/Oglio - dall'A.S.L. di Brescia alla Cooperativa Sociale La Nuvola a.r.l. con sede legale in Rudiano;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste le dd.g.r.

- 24 maggio 2000, n. 4, come modificata dalle dd.g.r. 7 giugno 2000, n. 54 e 7 luglio 2000, n. 255, con le quali sono state istituite le Direzioni Generali della Giunta Regionale e nominati i Direttori Generali delle stesse,

- 28 giugno 2000, n. 156, come modificata dalla d.g.r. 7 luglio 2000, n. 255, con la quale è stato determinato il nuovo

assetto organizzativo della Giunta Regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali,

- 22 dicembre 2000, n. 2764, con la quale è stato ulteriormente modificato l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le competenze determinate nello stesso provvedimento deliberativo;

Visto il Decreto del Direttore Generale 17 gennaio 2001, n. 1146, di delega al Dirigente dell'Unità Organizzativa Accreditamento e Qualità, Carla Dotti, ad adottare i provvedimenti relativi alle materie ed alle specifiche attribuzioni dell'Unità Organizzativa medesima;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di procedere alla conferma dell'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per handicappati elencate negli allegati 1 - 1bis - 1ter, che formano parte integrante del presente provvedimento, nei quali per ciascuna struttura vengono indicati il numero di posti accreditati per il corrente anno, le tariffe spettanti ed i volumi massimi accreditati;

2) di dare atto che negli allegati 1 ed 1bis sono inoltre ricomprese anche le nuove strutture accreditate nel corso del 2001, sino alla data del 14 settembre 2001, nonché le variazioni approvate con il presente atto;

3) di approvare gli allegati 2 - 2bis e 2 ter, che formano del pari parte integrante del presente provvedimento, che evidenziano il numero delle strutture ed i volumi annui massimi distinti per A.S.L.;

4) di dare atto che l'onere risultante dal presente provvedimento, non superiore al volume massimo accreditato pari complessivamente a lit. 106.857.493.357=, è ricompreso nelle previsioni di cui alla d.g.r. n. 4464 del 4 maggio 2001;

5) di stabilire che, per le strutture socio-sanitarie per handicappati interessate da un provvedimento di autorizzazione al funzionamento provvisoria con piano programma in scadenza nel corso del corrente esercizio, pur procedendosi in questa sede alla conferma dell'accreditamento, viene richiamata la necessità che le competenti A.S.L. vigilino sul rispetto dei tempi di attuazione dei piani medesimi e sull'eventuale necessità di procedere a proroghe;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO «1»

**Centri Socio Educativi per Handicappati
Tariffe spettanti e volume massimo di prestazioni accreditate per l'anno 2001**

ASL	Denominazione	Indirizzo	Comune	Posti letto accreditati all'1/1/01	Data variazione	N. P.L. in variazione	Totale posti letto accreditati	Tariffa giornaliera per ospite (Lire)	Remunerazione massima annua (Lire)
BG	C.S.E. Sez. Almengo	via Don Minzoni, 6	Almengo S. Bartolom.	30			30	43.000	309.600.000
BG	Centro Socio Educativo	Via Borgo Palazzo, 130	Bergamo	27	28/09/01	3	30	43.000	287.430.429
BG	Centro Socio Educativo	via Pizzo della Presolana, 7	Bergamo	33			33	43.000	340.560.000
BG	C.S.E. Bonate Sotto	via Garibaldi, 15	Bonate Sotto	30			30	43.000	309.600.000
BG	Centro Socio Educativo	Largo Cavenaghi, 2	Caravaggio	30			30	43.000	309.600.000
BG	C.S.E. Gandino	Via Resedenza, 10	Gandino	20			20	43.000	206.400.000
BG	Centro Socio Educativo	Via Cossali, 11	Ghisalba	25	28/09/01	1	26	43.000	260.930.143
BG	C.S.E. «B.L. Palazzolo»	Piazza Camozzi, 15	Grumello del Monte	25			25	43.000	258.000.000
BG	Centro Socio Educativo	Via Kennedy, 2	Nembro	30			30	43.000	309.600.000
BG	Centro Socio Educativo	Via Groppino,	Piario	20			20	43.000	206.400.000
BG	Centro Socio Educativo	via Paderno, 42	Seriate	10			10	43.000	103.200.000
BG	Centro Socio Educativo	Via Canneto, 12	Sovere	16	28/09/01	4	20	43.000	176.840.571

ASL	Denominazione	Indirizzo	Comune	Posti letto accreditati all'1/1/01	Data variazione	N. P.L. in variazione	Totale posti letto accreditati	Tariffa giornaliera per ospite (Lire)	Remunerazione massima annua (Lire)
BG	Centro Socio Educativo	via Papa Giovanni XXIII	Spirano	20	28/09/01	5	25	43.000	221.050.714
BG	Centro Socio Educativo	Via Oleandri	Verdellino	10			10	43.000	103.200.000
BG	Centro Socio Educativo	Via Polini,	Vilminore di Scalve	10			10	43.000	103.200.000
BG	C.S.E. Zogno	Via XI Febbraio,	Zogno	18	28/09/01	2	20	43.000	191.620.286
BS	C.S.E. Di Barghe	Via I. Boschi,	Barghe	30			30	43.000	309.600.000
BS	Coop. C.S.E. Nikolajewka	Via Nikolajewka, 15	Brescia	24			24	43.000	247.680.000
BS	Coop. C.S.E. Pifferetti	Via Nikolajewka, 15	Brescia	30			30	43.000	309.600.000
BS	C.S.E La zebra a pois	Quartiere Leonessa, 1	Brescia	21			21	43.000	216.720.000
BS	C.S.E. La Mongolfiera	via XI, 30- Villaggio Sereno	Brescia	24			24	43.000	247.680.000
BS	V.Chizzolini Anffas N.1	Via Fontane, 31	Brescia	30			30	43.000	309.600.000
BS	V.Chizzolini Anffas N.2	Via Fontane, 31	Brescia	30			30	43.000	309.600.000
BS	V.Chizzolini Anffas N.3	Via Fontane, 31	Brescia	30			30	43.000	309.600.000
BS	V.Chizzolini Anffas N.4	Via Fontane, 31	Brescia	30			30	43.000	309.600.000
BS	Centro Socio Educativo	Via Laffranchi, 13	Carpenedolo	20			20	43.000	206.400.000
BS	C.S.E Anffas	Via Gramsci, 21	Desenzano del Garda	18			18	43.000	185.760.000
BS	C.S.E Anffas	Via Bonata, 3 Fraz.S Martino	Desenzano del Garda	25			25	43.000	258.000.000
BS	C.S.E. Vittorio Lombardi	Via Verdi, 28	Gardone Valtrompia	30			30	43.000	309.600.000
BS	C.S.E. Collaboriamo	Via Calvisano, 17	Leno	30			30	43.000	309.600.000
BS	C.S.E. « Il Cammino»	Via C. del Lavoro U. Gnutti, 2	Lumezzane	15			15	43.000	154.800.000
BS	C.S.E.» Il Germoglio»	Via Roma, 93	Marone	6			6	43.000	61.920.000
BS	Centro Socio Educativo	Via Matteotti, 21/B	Montichiari	15			15	43.000	154.800.000
BS	C.S.E. Futura	via Scuole, 31	Nave	12			12	43.000	123.840.000
BS	CSE «La Nuvola»	Via Roncaglie, 2/A	Palazzolo sull'Oglio	30			30	43.000	309.600.000
BS	C.S.E.» Il Germoglio»	Via Tengattini, 44	Paratico	12			12	43.000	123.840.000
BS	C.S.E. «Il Gabbiano»	Via Abate Cremonesini, 6/8	Ponteveco	27			27	43.000	278.640.000
BS	C.S.E Il Germoglio»	Via Bonetti, 14 Fraz.Fantecolo	Provaglio D'Isèo	13			13	43.000	134.160.000
BS	C.S.E. «Oasi»	via Ciocca, 4	Quinzano D'Oglio	21	28/09/01	3	24	43.000	225.510.429
BS	C.S.E Comunale	Via Caduti del Lavoro 7/b	Rezzato	11			11	43.000	113.520.000
BS	Centro Socio Educativo	Via XXV Aprile	Rudiano	15			15	43.000	154.800.000
BS	C.S.E. Villa della Rosa	Via Roma, 61	Toscolano Maderno	25	09/03/01	5	30	43.000	299.372.143
BS	C.S.E. Il Vomere	Via Dell'Industria, 7	Travagliato	24			24	43.000	247.680.000
BS	Centro Socio Educativo	c/o Sc. Mat. Juker via 24 Maggio	Villanuova sul Clisi	10			10	43.000	103.200.000
BSVC	C.S.E. Arcobaleno	Via Croce, 1	Breno	16			16	43.000	165.120.000
BSVC	C.S.E. Azzurra	Via Quarteroni, 10	Darfo Boario Terme	19			19	43.000	196.080.000
BSVC	C.S.E «Villa Mara» – Il Cardo	M.O.Leonida Magnolini, 48	Edolo	15	28/09/01	2	17	43.000	160.660.286
BSVC	C.S.E. Pia Fond.Val Camonica	Via Lanico, 2	Malegno	23			23	43.000	237.360.000
CO	Centro Socio Educativo	via Foscolo, 2 Cascina Amata	Cantù	15			15	43.000	154.800.000
CO	Centro Socio Educativo	Via Monte Grappa, 3	Cassina Rizzardi	18	28/09/01	2	20	43.000	191.620.286
CO	Centro Socio Educativo	via Montessori, 2	Ceremate	30			30	43.000	309.600.000
CO	Centro Socio Educativo 1	Via Del Doss, 3	Como	25			25	43.000	258.000.000
CO	Centro Socio Educativo 2	Via Del Doss, 3	Como	20			20	43.000	206.400.000
CO	Centro Socio Educativo	Piazza della Chiesa, 3	Domaso	20	28/09/01	3	23	43.000	215.190.429
CO	C.S.E. Don Gnocchi	Via Privata d'Adda, 2	Inverigo	18			18	43.000	185.760.000
CO	Centro Socio Educativo	Località Beldosso	Longone al Segrino	22			22	43.000	227.040.000
CO	Centro Socio Educativo	Via Monterotondo,	Lurate Caccivio	21			21	43.000	216.720.000
CO	Centro Socio Educativo	Via Cornaggia	Mozzate	30			30	43.000	309.600.000
CO	Centro Socio Educativo	Via Peduzzi, 2	Tremezzo	30			30	43.000	309.600.000
CR	Centro Socio Educativo	Via Manini, 19	Crema	30			30	43.000	309.600.000
CR	Centro Socio Educativo	via Tofane, 10	Cremona	10			10	43.000	103.200.000
CR	Centro Socio Educativo	Via Mincio, 25	Cremona	15			15	43.000	154.800.000
CR	Centro Socio Educativo	Via Platani, 20	Cremona	25			25	43.000	258.000.000
CR	C.S.E. «Lo Scricciolo»	Via Matteo Noli, 9	Fiesco	15	28/09/01	3	18	43.000	163.590.429
CR	C.S.E. L'Orizzonte	via L. Magrini, 5	Pessina Cremonese	6			6	43.000	61.920.000
CR	Centro Socio Educativo	Via Soresina, 2	Pizzighetone	11	28/09/01	1	12	43.000	116.450.143
CR	Centro Socio Educativo	Via Leonardo da Vinci, 3	Soresina	20			20	43.000	206.400.000
LC	Centro Socio Educativo	Via Paladini, 3	Barzanò	15			15	43.000	154.800.000
LC	Centro Socio Educativo	via Balbiani,	Bellano	12	28/09/01	1	13	43.000	126.770.143

ASL	Denominazione	Indirizzo	Comune	Posti letto accreditati all'1/1/01	Data variazione	N. P.L. in variazione	Totale posti letto accreditati	Tariffa giornaliera per ospite (Lire)	Remunerazione massima annua (Lire)
LC	Centro Socio Educativo	Via De Amicis, 4	Calolziocorte	15			15	43.000	154.800.000
LC	C.S.E. Don Guanella S. Antonio	V. Don Guanella, 1	Cassago Brianza	28	28/09/01	2	30	43.000	294.820.286
LC	Centro Socio Educativo	Via Tagliamento	Lecco	22			22	43.000	227.040.000
LC	Centro Socio Educativo	Via E. Fermi, 2	Merate	15			15	43.000	154.800.000
LC	C.S.E. La Rosa	Loc. Molino Nuovo	Nibionno	15	28/09/01	5	20	43.000	169.450.714
LC	Centro Socio Educativo	Via Galilei	Primaluna	20			20	43.000	206.400.000
LC	Centro Socio Educativo	Via Promessi Sposi, 129	Valmadrera	30			30	43.000	309.600.000
LO	Centro Socio Educativo	Via A. De Gasperi, 8	Casalpusterlengo	14	28/09/01	1	15	43.000	147.410.143
LO	C.S.E. Coop.Amicizia-Solid.	Via Cavallotti, 6	Codogno	30			30	43.000	309.600.000
LO	C.S.E. «Villa Igea»	Strada Prov. Lodigiana	Lodi	30			30	43.000	309.600.000
LO	Centro Socio Educativo	Viale S.Giovanni di Dio, 58	S. Colombano Al Lam.	30			30	43.000	309.600.000
MAN	C.S.E. La Cometa	Piazza Europa, 19	Bozzolo	20			20	43.000	206.400.000
MAN	C.S.E Il Mosaico	Via S. Luigi, 5	Castel Goffredo	16			16	43.000	165.120.000
MAN	C.S.E Anffas	via Oratorio, 10 fraz. Rebecco	Guidizzolo	30			30	43.000	309.600.000
MAN	Centro Socio Educativo	Via Concezione, 22	Mantova	24			24	43.000	247.680.000
MAN	C.S.E. Anffas	Viale Primaticcio, 3	Mantova	20			20	43.000	206.400.000
MAN	C.S.E. Centro Accoglienza	C.so Vittorio Emanuele, 52	Mantova	30			30	43.000	309.600.000
MAN	Fiori di Loto	Via S.S. Martino, 2/B fraz. Formigosa	Mantova	0	11/05/01	15	15	43.000	95.091.429
MAN	C.S.E. Spazio Aperto	Via Nikolajeska, 18	Roverbella	19			19	43.000	196.080.000
MAN	C.S.E Il Ponte	Via Fratelli Bandiera, 124	Sermide	16	28/09/01	4	20	43.000	176.840.571
MAN	Centro Socio Educativo	Via Democrito 13/A	Suzzara	20			20	43.000	206.400.000
MI	Centro Cardinal Colombo	Via Terruggia, 22	Milano	15			15	43.000	154.800.000
MI	Centro Socio Educativo(1)	Via Capecelatro, 66	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	Centro Socio Educativo(2)	Via Capecelatro, 66	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. Anffas Bazzi	Via C. Bazzi, 68	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. Anffas Monviso	via Monviso, 10	Milano	28			28	43.000	288.960.000
MI	C.S.E. Colleoni	Via Colleoni, 8	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. Faravelli	Piazza Turr, 2	Milano	25			25	43.000	258.000.000
MI	C.S.E. Ferraris	Via Ferraris, 1/A	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. Giovanni Piamarta	Via Pusiano, 52	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. Negri Zona 10	Via S. Erlembardo, 4	Milano	27			27	43.000	278.640.000
MI	C.S.E. Pini Zona 10	Via S. Erlembardo, 4	Milano	27			27	43.000	278.640.000
MI	C.S.E. Treves De Sanctis	Via Colleoni, 6	Milano	25			25	43.000	258.000.000
MI	C.S.E. Zona 1	Via Statuto, 17	Milano	20			20	43.000	206.400.000
MI	C.S.E. Zona 13	L.go Guerrieri Gonzaga, 4	Milano	15			15	43.000	154.800.000
MI	C.S.E. Zona 14	Via Barabino, 2	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. Zona 16	Via De Nicola, 3	Milano	20			20	43.000	206.400.000
MI	C.S.E. Zona 17	Via dei Narcisi, 3	Milano	20			20	43.000	206.400.000
MI	C.S.E. Zona 18	Via Noale, 1	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. Zona 19 bis	Via Appennini, 147	Milano	15			15	43.000	154.800.000
MI	C.S.E. Zona 20	Via Aldini, 72	Milano	18			18	43.000	185.760.000
MI	C.S.E. Zona 4	Viale Puglie, 33	Milano	15			15	43.000	154.800.000
MI	C.S.E. Zona 5	V.Le Coni Zugna, 62	Milano	13	28/09/01	7	20	43.000	154.671.000
MI	C.S.E. Zona 8	Via B. da Novate, 4	Milano	21			21	43.000	216.720.000
MI	C.S.E. Zona 9	Via Cherasco, 5	Milano	22			22	43.000	227.040.000
MI	C.S.E. (Zona 19)	Via Ippodromo, 30	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. Centro Vismara	via dei Missaglia, 117	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI	C.S.E. San Vincenzo	via Copernico, 1	Milano	30			30	43.000	309.600.000
MI1	Il Melograno	via Strada Cassinetta, 27	Abbiategrosso	17	15/06/01	13	30	43.000	243.877.571
MI1	Centro Socio Educativo	Piazza Cadorna, 2	Bollate	19	28/09/01	1	20	43.000	199.010.143
MI1	C.S.E. «Il Seme»	Via S.Giovanni Bosco, 18	Busto Garolfo	30			30	43.000	309.600.000
MI1	Centro Socio Educativo	Vicolo dei Fiori, 1	Castano Primo	24			24	43.000	247.680.000
MI1	Centro Socio Educativo	Via A. De Gasperi, 30	Cogliate	23			23	43.000	237.360.000
MI1	C.S.E. Comunale Archimede	Via Don Mazzolari	Garbagnate Milanese	22	28/09/01	1	23	43.000	229.970.142
MI1	Centro Socio Educativo	Via S. Bernardo	Lainate	30			30	43.000	309.600.000
MI1	C.S.E. «La Fra»	Via Redipuglia 11	Lainate	25			25	43.000	258.000.000
MI1	Centro Socio Educativo	Via Colli S. Erasmo, 29	Legnano	30			30	43.000	309.600.000

ASL	Denominazione	Indirizzo	Comune	Posti letto accreditati all'1/1/01	Data variazione	N. P.L. in variazione	Totale posti letto accreditati	Tariffa giornaliera per ospite (Lire)	Remunerazione massima annua (Lire)
MI1	Centro Socio Educativo	Via Dante, 38	Limbiate	20			20	43.000	206.400.000
MI1	Centro Socio Educativo	Via Dei Mille,	Magenta	30			30	43.000	309.600.000
MI1	Centro Socio Educativo	Via Isonzo	Magenta	20			20	43.000	206.400.000
MI1	Centro Socio Educativo	Via Nino Bixio, 1	Magnago	18			18	43.000	185.760.000
MI1	Centro Socio Educativo	c/o Comune via V. Veneto, 18	Novate Milanese	14			14	43.000	144.480.000
MI1	Centro Socio Educativo	Via Beatrice d'Este, 28	Rho	30			30	43.000	309.600.000
MI1	Centro Socio Educativo	via Tintoretto, 1	Trezzano sul Nav.	30			30	43.000	309.600.000
MI1	Centro Socio Educativo	Via Volontari Della Libertà, 8	Vittuone	20			20	43.000	206.400.000
MI2	Centro Socio Educativo	Via S. Maria, 6	Binasco	23			23	43.000	237.360.000
MI2	Centro Socio Educativo	Via Buonarroti,	Cernusco sul Nav.	30			30	43.000	309.600.000
MI2	Centro Socio Educativo	via Toscana, 6/A	Gorgonzola	30			30	43.000	309.600.000
MI2	Centro Socio Educativo	Via Luigi Marchesi, 14	Inzago	12			12	43.000	123.840.000
MI2	Centro Socio Educativo	Vicolo Ospedale, 3	Melegnano	16			16	43.000	165.120.000
MI2	Centro Socio Educativo	Viale Gavazzi, 15	Melzo	30			30	43.000	309.600.000
MI2	Centro Socio Educativo	Via Fratelli Cervi, 20	Paullo	10			10	43.000	103.200.000
MI2	L'Airone	Via della Comunità, 1	Pieve Emanuele	0	23/03/01	15	15	43.000	117.666.429
MI2	CSE «Don G. Carrera»	Via Colombo, 3	Pioltello	30			30	43.000	309.600.000
MI2	Centro Socio Educativo	Via Gramsci, 53	San Donato Milanese	20			20	43.000	206.400.000
MI2	C.S.E. C.E Re.S.	Via dell'Olmo, 32	Segrate	13			13	43.000	134.160.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Mandioni, 1 (Fraz. Villa Raverio)	Besana in Brianza	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo	via Oberdan, 80	Brugherio	15			15	43.000	154.800.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Col di Lana,	Cesano Maderno	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Guardi, 54	Cinisello Balsamo	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo	via Pisa	Cologno Monzese	30			30	43.000	309.600.000
MI3	C.S.E. S. Eugenio	Piazza S. Eugenio, 1	Concorezzo	18			18	43.000	185.760.000
MI3	Centro Socio Educativo	via Dante, 30 (cascina Fugazza)	Cornate d'Adda	12			12	43.000	123.840.000
MI3	Centro Socio Educativo (C)	Via Azalee, 14	Cusano Milanino	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo (A)	Via Azalee, 14	Cusano Milanino	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo (B)	Via Azalee, 14	Cusano Milanino	28			28	43.000	288.960.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Santa Liberata, 52/54	Desio	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Del Pioppo 15	Lissone	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via XX Settembre,	Monza	25			25	43.000	258.000.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Gallarana,	Monza	25	28/09/01	2	27	43.000	263.860.286
MI3	Centro Socio Educativo	Via Dante	Muggiò	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Oliveti	Seregno	28			28	43.000	288.960.000
MI3	C.S.E Nuovo Padiglione	Via Boccaccio, 257	Sesto San Giovanni	25			25	43.000	258.000.000
MI3	C.S.E.Vecchio Padiglione	Via Boccaccio, 257	Sesto San Giovanni	26			26	43.000	268.320.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Marsala, 7	Seveso	30			30	43.000	309.600.000
MI3	Centro Socio Educativo	via Roma, 10	Trezzo sull'Adda	24			24	43.000	247.680.000
MI3	C.S.E. Nucleo 1	Via Roma, 85	Usmate Velate	15			15	43.000	154.800.000
MI3	C.S.E. Nucleo 2	Via Roma, 85	Usmate Velate	24			24	43.000	247.680.000
MI3	Centro Socio Educativo	Via Manzoni,	Verano Brianza	10			10	43.000	103.200.000
PV	C.S.E. Il Giardino	Piazza Mons. Clerici, 3	Belgioioso	17			17	43.000	175.440.000
PV	Dopo di noi	Via Tagliamento, 45	Mortara	0	19/01/01	30	30	43.000	293.382.857
PV	C.S.E. Naviglio	Via Acerbi, 31	Pavia	29			29	43.000	299.280.000
PV	C.S.E. Torchietto	Via Acerbi, 31	Pavia	29	28/09/01	1	30	43.000	302.210.143
PV	C.S.E. Le Betulle	Viale Sardegna, 80	Pavia	28	28/09/01	2	30	43.000	294.820.286
PV	Centro Socio Educativo	Via Nazario Sauro, 22	Sannazzaro de' Burg.	15			15	43.000	154.800.000
PV	C.S.E. Il Tiglio	Via Della Vittoria	Sant'Alessio con V.	27	28/09/01	1	28	43.000	281.570.143
PV	Centro Socio Educativo	Via Vena, 1	Stradella	30			30	43.000	309.600.000
PV	Centro Socio Educativo	Viale Petrarca, 38	Vigevano	17			17	43.000	175.440.000
PV	C.S.E. La Pallavicina	Strada Campoferro, 22	Voghera	22	28/09/01	6	28	43.000	244.620.857
SO	Centro Socio Educativo	Via G.B. Cerletti, 19	Chiavenna	25	28/09/01	- 1	24	43.000	255.069.857
SO	Centro Socio Educativo	Via Spluga, 24	Dubino	30			30	43.000	309.600.000
SO	Centro Socio Educativo	Plazal dali Schola, 1	Livigno	15			15	43.000	154.800.000
SO	Centro Socio Educativo	Lungo Mallero Diaz, 21	Sondrio	30			30	43.000	309.600.000

ASL	Denominazione	Indirizzo	Comune	Posti letto accreditati all'1/1/01	Data variazione	N. P.L. in variazione	Totale posti letto accreditati	Tariffa giornaliera per ospite (Lire)	Remunerazione massima annua (Lire)
SO	C.S.E. Righini Vaninetti	Via Carlo Besta, 1	Sondrio	25			25	43.000	258.000.000
SO	C.S.E S. Michele	Piazza Basilica 15	Tirano	23	28/09/01	- 1	22	43.000	234.429.857
SO	C.S.E. Beata Chiara Bosatta	Piazza Basilica, 15	Tirano	20	28/09/01	- 1	19	43.000	203.469.857
SO	C.S.E. La Nostra Baita	Via Gleira, 25	Valfurva	28	28/09/01	- 1	27	43.000	286.029.857
VA	Centro Socio Educativo	via Zangrilli, 19	Besozzo	18			18	43.000	185.760.000
VA	C.S.E. Ada Negri	Via R. Giuliani, 1	Busto Arsizio	25			25	43.000	258.000.000
VA	C.S.E. Belotti Pensa	Via Lega Lombarda, 14	Busto Arsizio	25			25	43.000	258.000.000
VA	C.S.E. «Il Seme»	Via Bari 6/8	Cardano al Campo	21			21	43.000	216.720.000
VA	Centro Socio Educativo	Via Capo Sile, 100	Caronno Pertusella	15			15	43.000	154.800.000
VA	C.S.E. Solidar. Familiare	Via Legnano, 1	Castellanza	20			20	43.000	206.400.000
VA	Centro Socio Educativo	Via Repubblica, 85	Cuasso al Monte	18			18	43.000	185.760.000
VA	Centro Socio Educativo	Via Canova, 10	Gallarate	20			20	43.000	206.400.000
VA	Centro Socio Educativo	Via Don Folli, 2/D	Luino	20	28/09/01	3	23	43.000	215.190.429
VA	Centro Socio Educativo	Via 1° Maggio	Malnate	12	28/09/01	- 3	9	43.000	115.049.571
VA	C.S.E. Solidarietà e Servizi	Via Generale Dalla Chiesa, 83	Marnate	30			30	43.000	309.600.000
VA	Centro Socio Educativo	Via Monte Uliveto, 1	Oggiona con Santo S.	15			15	43.000	154.800.000
VA	Centro Socio Educativo	Via Cassi, 2	Saltrio	12			12	43.000	123.840.000
VA	Centro Socio Educativo	Via 5 Gionate, 14	Samarate	15			15	43.000	154.800.000
VA	Centro Socio Educativo	Via Parini, 170	Saronno	21			21	43.000	216.720.000
VA	Centro Socio Educativo	via Fuser, 5	Somma Lombardo	8			8	43.000	82.560.000
VA	C.S.E. Renato Piatti	Via Macchi, 12	Varese	30			30	43.000	309.600.000
VA	C.S.E. Renato Piatti	Via Magnani, 6	Varese	15			15	43.000	154.800.000
VA	L'Anaconda C.S.E. Paolo VI ^o	Via Rainoldi, 7	Varese	30			30	43.000	309.600.000
TOTALE REGIONE LOMBARDIA				4.514		137	4.651		47.373.308.857

ALLEGATO «1-BIS»

**Centri Residenziali per Handicappati
Tariffe spettanti e volume massimo di prestazioni accreditate per l'anno 2001**

ASL	Denominazione	Indirizzo	Comune	Posti letto accreditati all'1/1/01	Data variazione	N. P.L. in variazione	Totale posti letto accreditati	Tariffa giornaliera per ospite (Lire)	Remunerazione massima annua (Lire)
BG	CRH	Via Garibaldi, 5	Bonate Sotto	0	11/04/01	20	20	115.500	614.460.000
BS	Anffas Centro G. Tonini	Via Buttafuoco, 15	Brescia	30		0	30	115.500	1.264.725.000
BS	Giuseppe Frau	Via Nikolajewka, 15	Brescia	38		0	38	115.500	1.601.985.000
BS	Villa Zanardelli	Via Roma, 61	Toscolano Maderno	16		0	16	115.500	674.520.000
BS	CRH Firmo Tomaso	Via Volta, 23	Villa Carcina	0	09/03/01	24	24	115.500	828.828.000
CO	CRH Eleonora e Lidia	Via Orsenigo, 11	Figino Serenza	0	05/03/01	30	30	115.500	1.049.895.000
CO	CRH «Sim-patia»	Via Parini, 2	Valmorea	28		0	28	115.500	1.180.410.000
LO	Coop Amicizia-Solidarietà	Via Cavallotti, 6	Codogno	30		0	30	115.500	1.264.725.000
LO	Fondazione Danelli	Via P. Gorini, 38	Lodi	24	28/09/01	1	25	115.500	1.022.868.000
MI 1	Ca' Luigi»	Via San Carlo, 13	Arluno	22		0	22	115.500	927.465.000
MI 1	Sacra Famiglia	Piazza Mons. Moneta, 1	Cesano Boscone	135		0	135	115.500	5.691.262.500
MI 1	CRH «La Sequoia»	Via Colli S. Eramo, 29	Legnano	20		0	20	115.500	843.150.000
MI 2	CRH La Parolina	Via Boccaccio, 18	Cernusco sul Nav.	32		0	32	115.500	1.349.040.000
MI 3	Luigi e Dario Villa	Via Buonarroti, 13	Muggiò	24		0	24	115.500	1.011.780.000
PV	CRH G.Emiliani	Via Vivai	Pavia	0	23/03/01	30	30	115.500	987.525.000
PV	CRH la casa degli amici	Via Repetti, 11	Varzi	0	23/03/01	30	30	115.500	987.525.000
SO	CRH «Righini Vaninetti»	Via Besta N. 1	Sondrio	20		0	20	115.500	843.150.000
VA	C.R.H Frattini Anaconda	Via Rainoldi, 7	Varese	8	28/09/01	2	10	115.500	359.436.000
VA	Villa S. Fermo	Via Monte Cristallo, 26	Varese	60		0	60	115.500	2.529.450.000
TOTALE REGIONE LOMBARDIA				487		137	624		25.032.199.500

ALLEGATO «1-TER»

Istituto educativo-assistenziale per Handicappati
Tariffe spettanti e volume massimo di prestazioni accreditate per l'anno 2001

ASL	Denominazione	Indirizzo	Comune	Posti letto accreditati all'1/1/01	Tariffa giornaliera per ospite (Lire)	Remunerazione massima annua (Lire)
BG	Ist.Beato L. Palazzolo	P.zza Camozzi, 15	Grumello del Monte	125	73.000	3.330.625.000
BG	Ist.Beato L. Palazzolo 2	Via Rimembranze, 2	Palosco	30	73.000	799.350.000
BG	Beato Luigi Guanella	Via Giavazzi, 13	Verdello	91	73.000	2.424.695.000
CO	Villa Santa Maria	Via VI Novembre, 21	Tavernerio	35	73.000	932.575.000
CO	Fondaz. Clotilde Rango	Via Manzoni, 43	Alzate Brianza	20	73.000	532.900.000
CR	Sospiro	Piazza Libertà, 2	Sospiro	386	73.000	10.284.970.000
CR	SS. Renditore	via Mons. Cardinali, 15	Castelverde	60	73.000	1.598.700.000
CR	Casa Famiglia Spinelli	Via G. Galilei, 18	Rivolta d'Adda	117	73.000	3.117.465.000
LC	Il Caminetto	Via Perlino, 16	Colico	43	73.000	1.145.735.000
LC	Ist. Treves De Sanctis	Via Castello, 1	Olgiate Molgora	35	73.000	932.575.000
MI	La Picc. Casa del Rifugio	Via G. Antonini, 3	Milano	92	73.000	2.451.340.000
MI	Picc.Cott.Don Orione	Viale Caterina Da Forlì, 19	Milano	68	73.000	1.811.860.000
MI 3	Piccolo Cott. Don Orione	Via Verdi, 95	Seregno	71	73.000	1.891.795.000
PV	Casa Mons.Rastelli-OFTAL	via Costaiola, 3	Montebello Della Batt.	30	73.000	799.350.000
SO	San Lorenzo	via Visconti Venosta, 7	Ardenno	18	73.000	479.610.000
SO	Madonna Del Lavoro	Via Spluga, 24	Dubino	30	73.000	799.350.000
VA	Ist.Div.Provv.Cottolengo	Via Campigli, 43	Varese	42	73.000	1.119.090.000
LOMBARDIA				1.293		34.451.985.000

ALLEGATO «2»

Centri socio educativi per Handicappati
Posti accreditati e remunerazione massima per l'anno 2001

ASL	Numero strutture	Posti letto accreditati	Remunerazione annua massima (Lire)
BG	16	369	3.697.232.143
BS	28	616	6.324.722.571
BSVC	4	75	759.220.286
CO	11	254	2.584.330.714
CR	8	136	1.373.960.571
LC	9	180	1.798.481.143
LO	4	105	1.076.210.143
MAN	10	214	2.119.212.000
MI	27	663	6.790.431.000
MI1	17	417	4.222.937.857
MI2	11	229	2.326.146.429
MI3	23	577	5.939.860.286
PV	10	254	2.531.164.286
SO	8	192	2.010.999.428
VA	19	370	3.818.400.000
LOMBARDIA	205	4.651	47.373.308.857

ALLEGATO «2-BIS»

Centri residenziali per Handicappati
Posti accreditati e remunerazione massima per l'anno 2001

ASL	Numero strutture	Posti letto accreditati	Remunerazione annua massima (Lire)
BG	1	20	614.460.000
BS	4	108	4.370.058.000
CO	2	58	2.230.305.000
LO	2	55	2.287.593.000
MI 1	3	177	7.461.877.500
MI 2	1	32	1.349.040.000
MI 3	1	24	1.011.780.000

ASL	Numero strutture	Posti letto accreditati	Remunerazione annua massima (Lire)
PV	2	60	1.975.050.000
SO	1	20	843.150.000
VA	2	70	2.888.886.000
LOMBARDIA	19	624	25.032.199.500

ALLEGATO «2-TER»

Istituti educativo-assistenziali per Handicappati
Posti accreditati e remunerazione massima per l'anno 2001

ASL	Numero strutture	Posti letto accreditati	Remunerazione annua massima (Lire)
BG	3	246	6.554.670.000
CO	2	55	1.465.475.000
CR	3	563	15.001.135.000
LC	2	78	2.078.310.000
MI	2	160	4.263.200.000
MI 3	1	71	1.891.795.000
PV	1	30	799.350.000
SO	2	48	1.278.960.000
VA	1	42	1.119.090.000
LOMBARDIA	17	1.293	34.451.985.000

[BUR20010114]

[3.6.0]

D.G.R. 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6351
Approvazione dei valori minimi e massimi delle tariffe per l'insegnamento dello sci nella stagione 2001/2002 ai sensi della l.r. n. 2 del 14 febbraio 1994 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 febbraio 1994 n. 2 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia» ed in particolare l'art. 14, il quale prevede che la Giunta regionale determini annualmente i valori minimi e massimi delle tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci, da parte delle scuole autorizzate dalla Regione, uniche per tutto il territorio regionale;

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. - VII legislatura 4.2.3 «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Promozione e Sviluppo dello Sport riferisce che:

- il Collegio regionale dei Maestri di sci della Lombardia ha inviato la proposta relativa alle tariffe da applicare nella stagione 2001/2002, prot. n. N1.2001.0006806 del 4 maggio 2001;

- la proposta in esame soddisfa tutte le esigenze contemplate dal citato art. 14 della l.r. 2/94, individuando tariffe per lezioni individuali e di gruppo, nonché tariffe per particolari combinazioni quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e società sportive;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge:

Delibera

1) di approvare i valori minimi e massimi delle tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci da parte delle scuole di sci della Regione Lombardia relativamente alla stagione 2001/2002, proposti dal Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia riportati nel prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

TARIFFE PER L'INSEGNAMENTO DELLO SCI - INVERNO 2001/2002
(dal 2 dicembre 2001 al 1° maggio 2002)

	<i>Bassa Stagione</i>	<i>Alta Stagione</i>
	02/12/2001 - 22/12/2001	23/12/2001 - 05/01/2002
	06/01/2002 - 02/02/2002	03/02/2002 - 01/04/2002
	02/04/2002 - 01/05/2002	
Lezioni individuali e di gruppo (fino a 4 persone)		
1 ora per 1 persona	L. 45.000 / 55.000	L. 50.000 / 60.000
1 ora per 2 persone	L. 55.000 / 65.000	L. 60.000 / 70.000
1 ora per 3 persone	L. 60.000 / 70.000	L. 65.000 / 75.000
1 ora per 4 persone	L. 65.000 / 75.000	L. 70.000 / 80.000
Lezioni collettive e Settimane Bianche (minimo 8 massimo 10 allievi per classe)		
2 ore giorn. per 6 gg. a persona	L. 110.000 /140.000	L. 130.000 /170.000
3 ore giorn. per 6 gg. a persona	L. 130.000 /160.000	L. 170.000 /200.000
2 ore per 1 g. di collettiva a persona	L. 35.000 / 45.000	L. 45.000 / 55.000
3 ore per 1 g. di collettiva a persona	L. 45.000 / 55.000	L. 55.000 / 65.000
Tariffe speciali (escluso periodo natalizio dal 23/12/2001 al 5/1/2002)		
Settimane Bianche scolastiche: lezioni collettive di 2 ore giornaliere a persona: L. 75.000 / 110.000		
Gruppi scolastici, Sci Club, dopolavoro Aziendali, Enti e Associazioni costo Maestro per un'ora (massimo 12 allievi per classe): L. 50.000 / 75.000		
La tariffa per il Maestro di sci a giornata è da concordare con le singole Scuole o con il Maestro, in base alle ore di lezione giornaliere		

N.B. Le scuole di sci estive devono applicare le tariffe dell'Alta Stagione fissate per le scuole invernali.

[BUR20010115]

[5.1.2]

D.G.R. 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6358
Piano di riparto per l'anno 2001 di cui alla d.g.r. del 20 aprile 2001 n. 7/4342 «Programma esecutivo annuale per l'anno 2001 - Sostegno all'attività promozionale di consorzi turistici e Incentivazione alla locazione di seconde case»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 11 agosto 1973 n. 28 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale»;

Vista la d.c.r. n. 6/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia - triennio 1999-2001»;

Vista la d.g.r. del 20 aprile 2001 n. 8/4342 «Programma esecutivo annuale per l'anno 2001 Sostegno all'attività promozionale di consorzi turistici e Incentivazione alla locazione di seconde case»

Viste le domande corredate dai relativi progetti pervenute alla data del 6 giugno 2001, quale termine ultimo ai fini della presentazione delle domande di cui alla d.g.r. sopracitata;

Dato atto che i soggetti ammissibili esprimono iniziative ed attività promozionale riferibile in maniera coordinata a singole imprese operanti nel settore turistico;

Ritenuto, ai fini della formulazione della graduatoria degli interventi relativi a «Sostegno all'attività promozionale di consorzi turistici», di adottare i criteri previsti dalla d.g.r. del 20 aprile 2001 n. 7/4342 prevedendo i seguenti punteggi:

- a) grado di coerenza del progetto con gli obiettivi del piano triennale 0 - 5
- b) omogeneità del territorio regionale coinvolto 0 - 5

- c) numero di imprese direttamente coinvolte
 - (da 0 a 24) 1
 - (da 25 a 74) 2
 - (oltre 75) 3
- d) innovatività delle azioni previste 0 - 5

Ritenuto, in base all'attività istruttoria svolta dalla struttura competente, di approvare il piano di riparto per l'anno 2001 per gli interventi relativi a «Sostegno all'attività promozionale di consorzi turistici» di cui alla d.g.r. citata, per un importo complessivo di L. 5.166.854.000 (€ 2.668.457,39) così come risulta dall'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Esaminato il progetto presentato da Turiscalve relativo alla misura «Incentivazione alla locazione di seconde case»;

Accertata la disponibilità di Lire 3.049.432.210 (€ 1.574.900,30) sul capitolo n. 2.3.5.2.3. 45/4543 del bilancio 2001;

Ritenuto di assegnare per la realizzazione degli interventi di cui alla misura 5.3.2 «Sostegno all'attività promozionale di consorzi turistici» e quelli relativi alla misura 5.3.2 Bis «Incentivazione alla locazione di seconde case» la somma di L. 2.500.000.000 (€ 1.291.142,25);

Ritenuto di considerare ammissibile e finanziabile il progetto presentato da Turiscalve sulla misura 5.3.2 Bis «Incentivazione alla locazione di seconde case», per un importo di L. 22.500.000 (€ 11.620,28);

Ritenuto di considerare finanziabili i progetti di cui all'allegato «B» che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo di L. 2.473.348.000 (€ 1.277.377,64);

Ritenuto di considerare non ammissibili i progetti di seguito indicati per la motivazione a fianco esplicitata:

- Alta Valtellina Promo 2000 «Promozione e commercializzazione della montagna di Lombardia e del prodotto turistico dell'Alta Valtellina sul mercato italiano ed estero»;

Fuori Termine

- Il Cittadino «Primi interventi per la promozione dell'evento campionati del mondo di sci alpino Fis 2005» Fuori termine

- Il Consorzio Termale Lombardo «Piano Promo-comunicazionale» Fuori termine

- Associazione Operatori Turistici della Valle dell'Olmo «Costituzione e promozione» Fuori termine

- Consorzio Turistico Valdisotto «Costituzione e promozione» mancanza dei requisiti giuridici del soggetto richiedente

- Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna «Call center» Le azioni risultano già finanziate su altro progetto»

- Bremboski «Ristrutturazione sede» Le azioni non rientrano nelle tipologie previste dalla d.c.r. di riferimento

- Eurosel «Borsa degli investimenti nel turismo» Le azioni non rientrano nelle tipologie previste dalla d.c.r. di riferimento;

- Agribio «Progetto per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia» Incongruenza della documentazione;

Ritenuto di trasferire sulla misura «Progetti Promozionali d'Area», le richieste di finanziamento presentate da Turismo Presolana, O.T.C. e Teglio Turismo, per le caratteristiche dei relativi progetti;

Dato atto che il presente provvedimento è finalizzato al perseguimento dell'obiettivo gestionale 3.5.2.2 «Azioni a sostegno di reti e circuiti informativi e iniziative di promozione turistica di soggetti pubblici e privati»;

Ritenuto necessario disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Burl;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 127 del 15 maggio 1997;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano di riparto per l'anno 2001 per gli interventi previsti al punto 5.3.2 «Sostegno all'attività promozionale dei Consorzi Turistici» di cui alla d.c.r. n. 6/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia triennio 1999-2001, così come specificato nell'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di assegnare, per la realizzazione degli interventi del presente piano, la somma di L. 2.500.000.000 (€ 1.291.142,25);

3. Di considerare finanziabili i progetti di cui all'allegato «B» che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo di L. 2.473.348.000; (€ 1.277.377,64)

4. Di considerare ammissibile e finanziabile il progetto presentato da Turiscalve relativo a «Locazione di seconde case», per un importo complessivo di L. 22.500.000 (€ 11.620,28);

5. Di considerare non ammissibili per le motivazioni esplicitate in premessa i seguenti progetti:

- Alta Valtellina Promo 2000 «Promozione e commercializzazione della montagna di Lombardia e del prodotto turistico dell'Alta Valtellina sul mercato italiano ed estero»;

- Il Cittadino «Primi interventi per la promozione dell'evento campionati del mondo di sci alpino Fis 2005»;

- Il Consorzio Termale Lombardo «Piano Promo-comunicazionale»;

- Associazione Operatori Turistici della Valle dell'Olmo «Costituzione e promozione»

- Consorzio turistico Valdisotto «Costituzione e promozione»;

- Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna «Call center»;

- Bremboski «Ristrutturazione sede»;

- Eurosel «Borsa degli investimenti nel turismo»;

- Agribio «Progetto per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia»;

6. Di trasferire d'ufficio, per le motivazioni riportate in premessa, sulla misura «Progetti Promozionali d'Area», le istanze presentate da Turismo Presolana, O.T.C. e Teglio Turismo;

7. Di prevedere che i contributi verranno erogati sulla base del rispetto della normativa stabilita dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

8. Di prevedere la rideterminazione delle quote di contributo del presente atto sulla base della verifica del rispetto della normativa europea relativa al «de minimis» da parte dei soggetti beneficiari;

9. Di rinviare l'impegno a successivo atto del dirigente competente a favore dei beneficiari di cui all'allegato «B» per un importo totale di L. 2.473.348.000 (€ 1.277.377,64) sul capitolo 2.3.5.2.3. 45/4543 del bilancio 2001;

10. Di rinviare l'impegno a successivo atto del dirigente competente a favore di Turiscalve per il progetto «Locazione seconde case» per un importo di L. 22.500.000 (€ 11.620,28) sul capitolo 2.3.5.2.3. 45/4543 del bilancio 2001;

11. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO «A»

GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI

N	OPERATORI	Coerenza con obiettivi (0-5)	Omogeneità territoriale (0-5)	N. imprese (1-3)	Innovatività (0-5)	Totali	Spesa ammissibile		Contributo regionale			
							Lire	Euro (€)	Lire	Euro (€)		
1	6	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA (SO)	Via Spluga	5	5	3	5	18	120.000.000	61.974,83	60.000.000	30.987,41
2	23	VERDI TERRE D'ACQUA (MN)	Portale di promozione dei servizi agroturistici	5	5	2	5	17	51.000.000	26.339,30	25.500.000	13.169,65
3	10	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA (SO)	Marketing	5	5	3	4	17	185.000.000	95.544,53	92.500.000	47.772,26
4	4	COORALTUR (BG)	Russia	5	5	2	5	17	507.000.000	261.843,65	350.000.000	180.759,91
5	5	CONSORZIO OPERATORI LAGO D'IDRO (BS)	Piano di promozione turistico territoriale	5	5	1	5	16	56.712.000	29.289,30	36.076.000	18.631,70
6	11	ADAMELLO SKI (BS)	Work shop maggio-giugno 2001	5	5	1	5	16	350.000.000	180.759,91	175.000.000	90.379,96
7	12	ADAMELLO SKI (BS)	Work shop settembre 2001	5	5	1	5	16	285.000.000	147.190,22	142.500.000	73.595,11
8	3	COORALTUR (BG)	Acquisto bus	5	5	2	3	15	445.000.000	229.823,32	311.500.000	160.876,32
9	21	ANEF SKI (BG)	Commercializzazione e promozione dello skipass regionale	5	5	2	3	15	110.000.000	56.810,26	55.000.000	28.405,13

N	OPERATORI	Coerenza con obiettivi (0-5)	Omogeneità territoriale (0-5)	N. imprese (1-3)	Innovatività (0-5)	Totali	Spesa ammissibile		Contributo regionale				
							Lire	Euro (€)	Lire	Euro (€)			
10	43	1	COMUNITÀ TURISTICA CENTRO LAGO DI COMO (LC)	Ufficio turistico virtuale	5	5	1	4	15	365.000.000	188.506,77	182.500.000	94.253,38
11	31	TICINUM TERRAE (PV)	Connecting Pavia	5	5	2	3	15	488.500.000	252.289,20	244.250.000	126.144,60	
12	35	ASSOCIAZIONE ALBERGATORI GARGNANO (BS)	Avvio della promozione turistica	5	5	2	3	15	70.388.000	36.352,37	36.088.000	18.637,90	
13	16	CONSORZIO AGRITURISMO COLLINE OLTREPO (PV)	Consolidamento Consorzio	5	5	1	3	14	439.600.000	227.034,45	275.520.000	142.294,20	
14	9	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA (SO)	Nuovi Uffici	5	5	3	1	14	420.000.000	216.911,90	210.000.000	108.455,95	
15	32	CONSORZIO VALLEBREMBANA.COM (BG)	Progetto attività 2001	5	5	2	2	14	350.000.000	180.759,91	175.000.000	90.379,96	
16	30	COOPTUR LAGO D'ISEO (BS)	Promozione e comunicazione	5	5	2	2	14	170.644.000	88.130,27	101.914.000	52.634,19	
17	19	BREMBOSKI (BG)	Mercati Est	5	5	2	1	13	177.480.000	91.660,77	90.480.000	46.729,02	
18	15	TURISCALVE (BS)	Strategie e strumenti di comunicazione 2001	5	5	1	2	13	87.618.000	45.250,92	44.668.000	23.069,10	
19	24	EDITOUR (SO)	Centro servizio turismo	5	5	1	2	13	217.500.000	112.329,38	108.750.000	56.164,69	
20	1	CONSORZIO DELLE PROLOCO CAMUNO-SEBINE (BS)	Adeguamento attrezzature	5	5	2	-	12	20.000.000	10.329,14	10.000.000	5.164,57	
21	13	SIRMIONE TERME (BS)	Piano Triennale	5	5	1	1	12	475.628.000	245.641,36	237.814.000	122.820,68	
22	29	TOURISPORT (SO)	S. Caterina Valfurva 2001	4	5	2	1	12	634.600.000	327.743,55	416.500.000	215.104,30	
23	28	COTABO (BS)	Sviluppo e potenziamento del villaggio termale	4	5	2	1	12	158.300.000	81.755,13	79.150.000	40.877,56	
24	22	CONSORZIO AGRIBIO (PV)	Gestione consorzio	5	5	1	1	12	285.000.000	147.190,22	181.500.000	93.736,93	
25	40	CONSORZIO TURISTICO VALDIDENTRO (SO)	Promozione del consorzio	5	5	1	1	12	30.000.000	15.493,71	15.000.000	7.746,85	
26	41	ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI-ECONOMICI DI VARENNA (LC)	Varenna in trenino	4	5	1	2	12	260.000.000	134.278,79	178.000.000	91.929,33	
27	38	CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA VALLE IMAGNA (BG)	Attività pro-pubblicitaria	5	5	1	1	12	192.000.000	99.159,72	96.000.000	49.579,86	
28	25	ASTRA (BG)	Autoveicolo consortile	5	5	1	-	11	59.920.000	30.946,10	41.944.000	21.662,27	
29	27	ASTRA (BG)	nuova sede	5	5	1	-	11	69.000.000	35.635,53	34.500.000	17.817,76	
30	36	CONSORZIO TURISTICO ALTA VALTELLINA (SO)	Attività di promozione 2001	4	5	2	-	11	345.280.000	178.322,24	172.640.000	89.161,12	
31	33	CONSORZIO VALLEBREMBANA.COM (BG)	Acquisto mezzi di trasporto	4	5	2	-	11	500.000.000	258.228,45	350.000.000	180.759,91	
32	7	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA (SO)	Web	3	5	3	-	11	60.000.000	30.987,41	30.000.000	15.493,71	
33	2	TURISMO PRESOLANA (BG)	Acquisto mezzo di trasporto	3	5	1	-	9	55.800.000	28.818,29	39.060.000	20.172,81	
34	39	CONSORZIO VALMALENCO PROMOTION (SO)	Attività pro-pubblicitaria e acquisto automezzi	2	5	2	-	9	814.200.000	420.499,21	469.500.000	242.476,51	
35	18	EUROSEL (MI)	Consorzio mobile			2		2	140.000.000	72.303,97	98.000.000	50.612,78	
			TOTALI						8.996.170.000	4.646.134,06	5.166.854.000	2.668.457,39	

GRADUATORIA PROGETTI FINANZIABILI

ALLEGATO «B»

N	OPERATORI	Coerenza con obiettivi (0-5)	Omogeneità territoriale (0-5)	N. imprese (1-3)	Innovatività (0-5)	Totali	Spesa ammissibile		Contributo regionale			
							Lire	Euro (€)	Lire	Euro (€)		
1	6	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA (SO)	Via Spluga	5	5	3	5	18	120.000.000	61.974,83	60.000.000	30.987,41
2	23	VERDI TERRE D'ACQUA (MN)	Portale di promozione dei servizi agroturistici	5	5	2	5	17	51.000.000	26.339,30	25.500.000	13.169,65
3	10	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA (SO)	Marketing	5	5	3	4	17	185.000.000	95.544,53	92.500.000	47.772,26
4	4	COORALTUR (BG)	Russia	5	5	2	5	17	507.000.000	261.843,65	350.000.000	180.759,91
5	5	CONSORZIO OPERATORI LAGO D'IDRO (BS)	Piano di promozione turistico territoriale	5	5	1	5	16	56.712.000	29.289,30	36.076.000	18.631,70
6	11	ADAMELLO SKI (BS)	Work shop maggio-giugno 2001	5	5	1	5	16	350.000.000	180.759,91	175.000.000	90.379,96
7	12	ADAMELLO SKI (BS)	Work shop settembre 2001	5	5	1	5	16	285.000.000	147.190,22	142.500.000	73.595,11

N	OPERATORI		Coerenza con obiettivi (0-5)	Omogeneità territoriale (0-5)	N. imprese (1-3)	Innovatività (0-5)	Totali	Spesa ammissibile		Contributo regionale		
								Lire	Euro (€)	Lire	Euro (€)	
8	3	COORALTUR (BG)	Acquisto bus	5	5	2	3	15	445.000.000	229.823,32	311.500.000	160.876,32
9	21	ANEF SKI (BG)	Commercializzazione e promozione dello skipass regionale	5	5	2	3	15	110.000.000	56.810,26	55.000.000	28.405,13
10	43	1COMUNITÀ TURISTICA CENTRO LAGO DI COMO (LC)	Ufficio turistico virtuale	5	5	1	4	15	365.000.000	188.506,77	182.500.000	94.253,38
11	31	TICINUM TERRAE (PV)	Connecting Pavia	5	5	2	3	15	488.500.000	252.289,20	244.250.000	126.144,60
12	35	ASSOCIAZIONE ALBERGATORI GARGNANO (bs)	Avvio della promozione turistica	5	5	2	3	15	70.388.000	36.352,37	36.088.000	18.637,90
13	16	CONSORZIO AGRITURISMO COLLINE OLTREPO (PV)	Consolidamento Consorzio	5	5	1	3	14	439.600.000	227.034,45	275.520.000	142.294,20
14	9	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA (SO)	Nuovi Uffici	5	5	3	1	14	420.000.000	216.911,90	210.000.000	108.455,95
15	32	CONSORZIO VALLEBREMBANA.COM (BG)	Progetto attività 2001	5	5	2	2	14	350.000.000	180.759,91	175.000.000	90.379,96
16	30	COOPTUR LAGO D'ISEO	Strumenti e strategie di promozione e comunicazione	5	5	2	2	14	170.644.000	88.130,27	101.914.000	52.634,19
			TOTALI						4.413.844.000	2.279.560,19	2.473.348.000	1.277.377,64

[BUR20010116]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6366

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (Legge 499/99) - 59° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 2.1.91 «Assegnazioni per promozione e servizi in agricoltura», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.91.5286 «Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione di controlli funzionali del bestiame», è incrementata di L. 29.050.964.208 (€ 15.003.570,89);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa corrente, UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.2.2.31.5287 «Funzioni trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le attività svolte dalle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame» è incrementata di L. 29.050.964.208 (€ 15.003.570,89);

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010117]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6367

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni

relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità (Legge 204/95) - 56° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento delle spese in annualità» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.4.308.2797 «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» è ridotta di L. 22.000.000.000. (pari a € 11.362.051,78);

- alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa» correnti operative» UPB 4.8.2.3.2.123 «Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale» il capitolo 4.8.2.3.2.123.4926 «Contributi statali non utilizzati per l'estinzione del mutuo novennale di cui alla l.r. 13/95, destinati al ripiano dei disavanzi degli esercizi dal 1987 al 1993 delle aziende di trasporto pubblico locale», è incrementato di L. 22.000.000.000 (pari a € 11.362.051,78);

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010118]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6368

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse idriche e Servizi di Pubblica Utilità (Legge 135/97, art. 6) - 57° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.114 «Assegnazioni per la tutela ambientale e interventi per risanamento idrico», è

istituito il capitolo 4.3.114.5618 «Assegnazioni del Piano straordinario acque per il completamento dei collettori ed impianto consortile di Cremia», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000 (€ 129.114,22);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 4.9.3 «Programmazione e gestione delle risorse idriche» tipo di spesa in capitale, UPB 4.9.3.4.3.149 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque» è istituito il capitolo 4.9.3.4.3.149.5619 «Contributi del Piano straordinario acque per il completamento dei collettori ed impianto consortile di Cremia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000 (€ 129.114,22);

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010119]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6369

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio ed urbanistica (Legge 267/98) - 58° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 4.10.3 «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico», spesa corrente, UPB 4.10.3.3.2.292 «Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.3.3.2.292.4904 «Spese per l'attività di individuazione e di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e per le misure di salvaguardia relative ai bacini di rilievo regionale» è ridotta di L. 800.000.000 (€ 413.165,52);

– alla funzione obiettivo 4.10.3 «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico», spesa corrente, UPB 4.10.3.3.2.292 «Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.3.3.2.292.5250 «Spese per il potenziamento delle strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico» è incrementata di L. 800.000.000 (€ 413.165,52);

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010120]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6370

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (Legge 388/00, art. 129) - 60° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.92 «Assegnazioni per interventi in campo agricolo e forestale», è istituito il capitolo 4.3.92.5645 «Assegnazioni per gli interventi strutturali e di prevenzione dalla flavescenza dorata negli impianti viticoli», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.815.302.486 (€ 3.003.353,09);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura» tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è istituito il capitolo 2.3.4.1.3.30.5646 «Contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione dalla flavescenza dorata negli impianti viticoli» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.815.302.486 (€ 3.003.353,09);

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010121]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6371

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Opere pubbliche politiche per la casa e protezione civile (D.P.R. n. 613 del 21 settembre 1994) - 62° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.54 «Assegnazioni per profughi, stranieri ed immigrati» è istituito il capitolo 2.1.54.5625 «Assegnazione per i rimborsi delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato per l'allestimento del campo della Regione Lombardia di Tor Vergata», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 88.770.353 (€ 45.846,06);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 1.2.2 «Protezione Civile», tipo spesa corrente, UPB 1.2.2.1.2.11 «Sistemi integrati per la Protezione Civile» è istituito il capitolo 1.2.2.1.2.11.5626 «Contributo per i rimborsi delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato per l'allestimento del campo della Regione Lombardia di Tor Vergata» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 88.770.353 (€ 45.846,06);

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010122]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6372

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale (D.I. 509/95) - 63° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni;

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.24 «Assegnazioni per adempimenti in campo socio-assistenziale», è attribuito il capitolo 2.1.24.5079 «Assegnazioni statali per l'attivazione, la gestione e il sostegno dei nuovi consulenti familiari» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata di L. 9.208.000.000 (€ 4.755.535,13);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 3.6.2 «Famiglia», spesa corrente, UPB 3.6.2.1.2.91 «Iniziativa a sostegno della famiglia», è attribuito il capitolo 3.6.2.1.2.91.5080 «Contributi per l'attivazione, la gestione e il sostegno dei nuovi consulenti familiari» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata di L. 9.208.000.000 (€ 4.755.535,13);

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010123]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 – N. 7/6373

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro (Legge 144/99) – 64° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– al titolo 2, categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti; per funzioni proprie», UPB 2.1.59 «Assegnazioni per attività formative degli apprendisti», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.59.5248 «Assegnazione statale per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato», è incrementata di L. 32.097.365.945 (€ 16.576.906,08);

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 2.5.1 «Una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro» tipo di spesa corrente, UPB 2.5.1.1.2.70 «Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.2.70.5249 «Contributi per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato» è incrementata di L. 32.097.365.945 (€ 16.576.906,08);

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010124]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 – N. 7/6380

Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la giunta regionale predispose un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le

unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la l.r. 2 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 21;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato art. 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB, di cui all'art. 21 della sopra citata l.r. 12/2001, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia», allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

— • —

DOCUMENTO TECNICO - INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO					
		2001		2002		2003	
		Competenza e cassa		Competenza		Competenza	
		Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale»	2.3.4.2.2.31.5391 «Spese per ricerca e sperimentazione nel sistema agricolo e nel settore della pesca e acquacoltura» (* Art. 1, comma 3 2.3.4.2.2.31.5389 «Spese regionali per l'assistenza tecnica, la formazione professionale l'informazione e la divulgazione in agricoltura e nel settore della pesca e acquacoltura» (* Art. 1, comma 4						
5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali»	5.0.2.0.1.184.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» Art. 5						
2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica»	2.3.4.7.2.40.4746 «Spese correnti per le funzioni trasferite in materia di pesca»						
2.3.4.7.3.41 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica»	2.3.4.7.3.41.4764 «Spese in capitale per funzioni trasferite in materia di pesca»						

(*) Oggetto del capitolo modificato.

[BUR20010125]

[2.1.0]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6381

Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la l.r. 2 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico» ed in particolare l'art. 18;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato art. 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB, di cui all'art. 18 della sopra citata l.r. 13/2001, e collegati

alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico» allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

— • —

DOCUMENTO TECNICO - INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO					
		2001		2002		2003	
		Competenza e cassa		Competenza		Competenza	
		Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
1.1.2.4.2.229 «Operatività dell'ARPA»	1.1.2.4.2.229.5432 «Spese per le funzioni dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA -» Art. 14, comma 3			50.000.000	25.822,85		
TOTALE UPB				50.000.000	25.822,85		
4.9.7.3.2.163 «Piano triennale regionale degli interventi di risanamento acustico»	4.9.7.3.2.163.4857 «Contributi a comuni singoli o associati per la predisposizione della classificazione acustica» Art. 17, comma 1 4.9.7.3.2.163.4858 «Contributi in conto interessi una tantum agli enti locali per la realizzazione di opere per l'attuazione dei piani comunali di risanamento acustico» Art. 17, comma 2			750.000.000	387.342,67		
TOTALE UPB				200.000.000	103.291,38		
				950.000.000	490.634,05		

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO					
		2001		2002		2003	
		Competenza e cassa		Competenza		Competenza	
		Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
5.0.4.0.2.248: Fondo speciale per spese correnti	5.0.4.0.2.248.546 «Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» (voce 4.9.7.3.2.154.9042 Pdl Inquinamento acustico)			-1.000.000.000	-516.456,90		
TOTALE UPB				-1.000.000.000	-516.456,90		

[BUR20010126]

D.G.R. 8 OTTOBRE 2001 - N. 7/6384

[1.1.1]

Espressione al Ministero dell'Ambiente del parere in merito allo studio di impatto ambientale relativo a «Progetto di costruzione ed esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi inertizzati ed ampliamento volumetrico della discarica esistente - zona Porto Canale» situato nel Comune di Cremona (CR). Committente: Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, avente ad oggetto: «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Considerato che il comma 4, dell'art. 2 del d.P.R. citato, prevede l'attivazione della procedura di cui all'art. 6 della legge n. 349/86 in quei casi dove i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente e che il comma 2 dell'art. 6 del citato d.p.c.m. prevede che il Ministero dell'Ambiente «sentita la Regione interessata», di concerto con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, si pronuncerà sulla compatibilità ambientale di determinate opere e progetti;

Vista la propria deliberazione 20 giugno 1989, n. 4/43984, avente ad oggetto: «Attuazione del 2° e 3° comma dell'art. 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377» resa esecutiva dal Commissario di Governo nella seduta del 11 luglio 1989 n. spec. 4473/7734;

Vista la propria deliberazione 27 luglio 1994 n. 5/55305 ed il Decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente n. DEC/VIA/2287 del 10 novembre 1995;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa riferisce quanto segue in merito all'iter amministrativo di espressione di parere al Ministero:

1. Iter amministrativo:

a) in data 18 febbraio 2000 - prot. Z1.2000.0005991 - l'Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l. ha presentato la richiesta di compatibilità ambientale relativa al «Progetto di costruzione ed esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi inertizzati» situata in Zona Porto Canale del Comune di Cremona (CR),

b) l'avvenuto deposito del progetto è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377, sui seguenti quotidiani:

- «Il Giorno» - edizione nazionale e locale di Cremona/Mantova del 18 febbraio 2000,

- «Il Giorno» di mercoledì 8 marzo 2000 - rettifica dell'avviso pubblicato in precedenza,

- «La Provincia di Cremona» di martedì 7 marzo 2000,

c) i rifiuti da conferirsi in discarica, identificati dal d.lgs. 22/97 come «non pericolosi» ma già classificati come «tossico-nocivi» ai sensi del d.P.R. 915/82 riconducono l'intervento nell'elenco di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 377/88 - lettera i) «impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra» per i quali il d.lgs. 22/97 prevede la procedura di V.I.A. nazionale in attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di V.I.A.,

d) con Decreto del Direttore Generale della Direzione Urbanistica n. 9671 del 13 aprile 2000, è stata avviata la procedura per l'espressione del parere regionale al Ministero dell'Ambiente, in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, individuando il Comune di Cremona e la Provincia di Cremona quali enti pubblici competenti per l'e-

spressione del parere nell'ambito della Conferenza di Concertazione dei pareri,

e) attualmente all'interno dell'area di proprietà dell'Acciaieria I.S.P. s.r.l. è in essere una discarica di tipo 2B per rifiuti inertizzati tossico-nocivi di volume pari a circa 43.000 mc, autorizzata con d.g.r. n. 6/14207 del 7 giugno 1996 fino al 30 giugno 2001 a seguito del decreto di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali n. DEC/VIA/2287 del 10 novembre 1995,

f) in previsione dell'esaurimento della discarica sopracitata in data 24 luglio 2000 - prot. Z1.2000.0026975 - l'Acciaieria I.S.P. s.r.l. ha presentato presso la Regione Lombardia ulteriore «Istanza di autorizzazione per l'ampliamento volumetrico della discarica 2B per rifiuti inertizzati» chiedendo di unificare in un'unica procedura le due istanze di autorizzazione e valutazione di impatto ambientale,

g) l'avviso di deposito della nuova istanza è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377, sui seguenti quotidiani:

- «Il Giorno» di lunedì 24 luglio 2000,

- «La Provincia di Cremona» di lunedì 24 luglio 2000,

h) a seguito poi della richiesta di integrazioni formulata dal Ministero dell'Ambiente (prot. 15509/VIA/AO.13.i. del 18 dicembre 2000) in data 23 aprile 2001 - prot. Z1.2001.0018032, l'Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l. provvedeva ad inoltrare alla Struttura V.I.A. della Direzione Generale Territorio e Urbanistica documentazione integrativa a quella originariamente depositata,

2. Il progetto:

- l'area sede dell'intervento è posta all'interno del perimetro dello stabilimento, ubicato nella parte Ovest del territorio comunale di Cremona e confinante a Nord con l'abitato di Cavatigozzi, ad Est con l'area portuale di Cremona, a Sud con il canale navigabile Milano - Cremona - Po e ad Ovest con il Comune di Spinadesco,

- l'area non ricade all'interno di zone vincolate ai sensi del T.U. 490/99 ed è ricompresa all'interno della fascia «C» del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.),

- nello strumento urbanistico comunale, approvato con delibera consiliare n. 97/51772 del 12 ottobre 2000, l'areale di discarica I.S.P. risulta interessato dal tracciato per il collegamento al casello autostradale di Castelvetro Piacentino; l'ipotesi infrastrutturale non genera vincolo di rispetto in quanto ha carattere di traccia progettuale,

- le tipologie ed i quantitativi di rifiuti da conferirsi in discarica, così come identificate dal Committente con la documentazione integrativa del 28 novembre 2000 (prot. Z1.2000.0048646) nella quale si fa inoltre esplicito riferimento alla rinuncia ad una discarica in conto terzi, stimate con riferimento alle quantità smaltite durante il 1999, sono costituite da rifiuti provenienti esclusivamente da società controllate dal Gruppo Finarvedi o derivanti da interventi di bonifica dei siti di proprietà delle stesse società, per una volumetria annua complessiva smaltibile pari a 60213,35 mc:

Discarica di nuova realizzazione:

- l'area interessata dall'intervento ha un'estensione di circa 64.000 mq comprensiva di arginature perimetrali e strade di accesso, mentre la superficie utile impermeabilizzata (bordo interno della discarica) risulta pari a 49.378 mq,

- lo stoccaggio dei rifiuti raggiungerà la quota finale, comprensiva di copertura, di 13.00 m dal piano campagna,

- la discarica sarà suddivisa in 5 settori per una volumetria utile complessiva di 502.000 mc e sarà realizzata con le seguenti caratteristiche costruttive:

- profilatura del piano di fondo mediante scorie stese per strati non superiori a 40 cm e successivamente compattate, fino al raggiungimento di una quota d'imposta variabile per ciascun lotto da 40.30 a 41.70 m slm,

- impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate con riporto di materiale argilloso a bassa permeabilità (spessore 100 cm) e realizzazione di un doppio sistema drenante di controllo (telo HDPE, TNT e sabbia lavata) dello spessore minimo di 30 cm completato da una rete di tubazioni drenanti, collocate in uno strato sabbioso e rinfrancate con un cordolo di ghiaia, sul quale sarà posato uno strato protettivo di Tessuto non Tessuto in Polipropilene in fiocco ed un successivo strato sabbioso (40 cm) quale piano di posa dei rifiuti,

- sigillatura superficiale con riporto di materiale argilloso (80 cm), posa di uno strato ghiaioso drenante (20 cm) e recupero ambientale mediante stesura di 50 cm di terreno coltivato successivamente seminato e piantumato sul quale sarà realizzato un sistema di fossetti perimetrali ed interni con funzione di raccolta e scarico delle acque meteoriche,

- per quanto riguarda il piano di esercizio, si opererà in maniera sequenziale e indipendente su ogni lotto relativamente ai conferimenti, sigillatura e recupero ambientale procedendo da quelli posti in fregio al Canale Milano - Cremona - Po,

Ampliamento volumetrico della discarica esistente:

- l'istanza di ampliamento prevede l'aumento della volumetria da 43.000 a 57.000 mc (14.000 mc di incremento) su una superficie totale invariata di 10.000 mq,

- l'elevazione da piano campagna sarà di 3.5 m con conseguente quota finale del rilevato di 9 m comprensiva di copertura finale,

- l'intervento non comporterà modifiche alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità gestionali previste dall'autorizzazione del 7 giugno 1996,

3. Il contesto territoriale-ambientale:

- nell'ambito territoriale considerato i potenziali ricettori sensibili rispetto all'impianto sono i centri abitati più prossimi di Spinadesco e Cavatigozzi ai quali si sommano alcuni nuclei sparsi posti oltre il canale Milano-Cremona-Po, le componenti ambientali potenzialmente interferite, in relazioni anche ai ricettori sensibili individuati, sono le seguenti:

- impatti sull'atmosfera determinati da emissioni di polveri originate dapprima in fase di approntamento della discarica (impatti temporanei) e successivamente dalla movimentazione del rifiuto e dalla risospensione causata sia dal materiale stoccato sottoposto all'azione dei venti sia dal traffico veicolare,

- emissioni sonore ed incremento di traffico dovuto ai mezzi di trasporto a servizio della discarica che si prevede nell'ordine di 15 camion/giorno,

- eventuali sversamenti e percolazioni nei corpi idrici superficiali e sotterranei,

- in considerazione degli impatti evidenziati il progetto prevede le seguenti misure di monitoraggio:

- sistema di controllo delle falde acquifere costituito da una serie di 14 piezometri dei quali 11 posti lungo il perimetro dello stabilimento e 3 connessi alla discarica attualmente in coltivazione; ad essi si aggiungono il sistema di controllo infratelo ed una serie di nuovi piezometri connessi con la realizzazione della nuova discarica,

- per quanto concerne l'impatto paesaggistico il progetto prevede la rinaturalizzazione e la riforestazione delle scarpate e degli argini, condotta secondo criteri naturalistici e bioingegneristici e l'inerbimento di tipo agricolo estensivo con specie erbacee pioniere di elevata rusticità capaci di costituire un tappeto forte tollerante al calpestio,

4. L'istruttoria regionale:

a) gli Enti territorialmente competenti, sentiti in sede di Conferenza di Concertazione dei Pareri così si sono espressi in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione della nuova discarica ed all'ampliamento di quella esistente, così come proposto dall'Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l.:

- 1ª Conferenza di Concertazione dei Pareri in data 20 novembre 2000:

Comune di Cremona (Determina Dirigenziale prot. 54989 del 17 novembre 2000)

- Parere contrario all'ampliamento proposto della discarica esistente poiché un ulteriore innalzamento della quota di progetto comporterebbe un rilevante impatto ambientale e paesaggistico per l'altezza eccessiva di 54 m slm rispetto all'altezza media del terrazzo morfologico di 45.50 m slm.

- Parere di massima favorevole al progetto per la nuova discarica che recepisca le indicazioni progettuali indicate all'interno dell'atto amministrativo.

Provincia di Cremona (Decreto n. 297/area 4 ambiente/ecologia del 17 novembre 2000)

- Parere sfavorevole all'ampliamento volumetrico della discarica esistente poiché l'innalzamento della sommità è in contrasto con quanto prescritto dal Ministero dell'Ambiente in sede di pronuncia di compatibilità ambientale avvenuta con atto DEC/VIA/2287 del 10 novembre 1995 oltre che non giustificabile se si tiene conto delle disponibilità di smaltimento della discarica di nuova progettazione.

- Il parere relativo alla nuova discarica potrà essere invece espresso favorevolmente solo dopo che il S.I.A. sarà integrato con gli elementi esplicitati nell'atto amministrativo.

In tale sede gli Enti si riservavano la possibilità di esprimere il parere conclusivo a seguito dell'esame delle integrazioni richieste al committente da parte del Ministero dell'Ambiente

- 2ª Conferenza di concertazione dei Pareri convocata per il giorno 29 maggio 2001 a seguito del deposito delle integrazioni da parte del Committente:

Comune di Cremona (Determina Dirigenziale prot. 27877/01 del 24 maggio 2001)

- Conferma del parere contrario all'ampliamento proposto della discarica esistente.

- Parere favorevole al progetto per la nuova discarica che abbia le caratteristiche indicate all'interno dell'atto amministrativo.

Provincia di Cremona (Decreto n. 117/area 4 ambiente/ecologia del 28 maggio 2001)

- Conferma del parere sfavorevole all'ampliamento volumetrico della discarica esistente.

- Parere di massima favorevole alla nuova discarica solo nel caso che il progetto ottemperi alle caratteristiche indicate nell'atto amministrativo,

b) i pareri specialistici, elaborati dai componenti il Gruppo di Lavoro interdirezionale dopo aver esaminato sia la documentazione originariamente depositata sia le integrazioni prodotte durante l'iter istruttorio relativamente allo Studio di impatto Ambientale depositato dal Committente, evidenziano:

- la documentazione geologica integrativa non riporta alcun dato in merito agli aspetti geotecnici connessi alla stabilità del corpo del rilevato della discarica,

- non sono presenti punti di captazione delle acque destinate al consumo umano a valle dell'impianto,

- sono state effettuate indagini in sito (3 sondaggi e prove penetrometriche dinamiche nei fori) e di laboratorio (prove edometriche su campioni indisturbati) che hanno consentito di determinare il valore dei cedimenti in 4 punti dell'area in parola, con misure massime individuate in corrispondenza della parte centrale dell'area dove sono presenti i carichi maggiori (massima altezza del rilevato),

- dal punto di vista urbanistico si rileva che l'area oggetto di intervento è gravata da una servitù, ancorché non vincolante, relativa all'ipotesi di tracciato stradale la cui previsione deve essere valutata congiuntamente al progetto presentato dalla I.S.P. di Cremona;

Rilevato che durante l'iter istruttorio relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale sono pervenute le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 349/86:

Circolo «Vedoverde» Cremona aff. a Legambiente Lombardia - ONLUS Italia Nostra - ONLUS sezione Cremona	Prot. Z1.2000.0030548 del 08.08.2000
Comune di Spinadesco (CR)	Prot. Z1.2000.0030626 del 09.08.2000
Gruppo di Impegno Sociale per Cavatigozzi (CR)	Prot. Z1.2000.0037025 del 10.10.2000
Abitanti di Cavatigozzi (CR) - raccolta firme contro la realizzazione della discarica	Prot. Z1.2001.0003173 del 22.01.2001

che nel complesso riportano le seguenti criticità legate alla realizzazione del progetto:

- il sito si trova a breve distanza dai centri abitati di Cavati-gozzi e Spinadesco, posti rispettivamente a 400 m e 600 m dal sito,
- nel raggio di 2 km sono presenti oltre 12 pozzi tra cui 2 ad uso idropotabile,
- il sito oggetto di discarica è soggetto a rischio di rottura dell'argine maestro del Po e quindi al pericolo reale di inondazione e di esondazione dei numerosi canali che interessano la zona e, in particolare, il canale navigabile,
- la discarica andrebbe a collocarsi su terreno golenale nelle vicinanze di un'industria alimentare che emunge l'acqua per i propri processi produttivi dalla falda sottostante,
- la quota finale della discarica si eleva oltre 20 m rispetto all'attuale piano campagna creando un dosso artificiale di oltre 12 m rispetto alla quota del terrazzo morfologico dove è ubicato lo stabilimento creando un ingombro visivo innaturale in una zona prossima al Parco locale di interesse sovraccominale del Po e del Morbasco;

Viste le risultanze istruttorie cui è pervenuto il Gruppo di Lavoro interdirezionale all'uopo costituito in sede di esame dello Studio di Impatto Ambientale inerente all'opera di cui sopra, anche a seguito del sopralluogo del 24 novembre 2000, delle osservazioni pervenute nonché dei pareri degli Enti territoriali invitati alla Conferenza di Concertazione dei pareri, così come riassunte in precedenza;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13393 di incarico di Assessore al Territorio e Urbanistica al sig. A. Moneta, nonché la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 di costituzione delle Direzioni Generali e nomina del dott. M. Presbitero a Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge;

Delibera

- di esprimere al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conformità a quanto sopra riportato, il seguente parere in merito alla compatibilità ambientale dei lavori relativi alla realizzazione della nuova discarica ed all'ampliamento di quella esistente per rifiuti non pericolosi inertizzati in località via Acquaviva - zona Porto Canale - Comune di Cremona così come ipotizzati nello Studio di Impatto Ambientale predisposto dalla Acciaieria I.S.P. di Cremona s.r.l.:

1. parere sfavorevole relativamente al progetto per l'ampliamento della discarica esistente in quanto l'innalzamento della quota finale del rilevato fino all'altezza di 54 m slm avrebbe forte impatto ambientale rispetto all'altezza media del terrazzo morfologico di 45.50 m slm già valutato negativamente da parte del Ministero dell'Ambiente mi sede di pronuncia di compatibilità ambientale avvenuta con DEC/VIA/2287 del 10 novembre 1995,

2. parere favorevole relativamente al progetto per la realizzazione della nuova discarica con le seguenti prescrizioni:

a) la capacità massima di stoccaggio deve essere ridotta a circa 250.000 mc corrispondenti alla produzione di rifiuti nei prossimi 20 anni per le sole esigenze di smaltimento del Gruppo Arvedi,

b) i rifiuti conferiti dovranno essere esclusivamente rifiuti speciali inertizzati non pericolosi identificati con i seguenti codici:

CER 100203 - polveri abbattimento fumi acciaieria

CER 100205 - fanghi da depuratore chimico fisico

CER 060501 - fanghi

CER 120203 - fanghi da lucidatura

con esclusione pertanto delle tipologie di rifiuti attualmente recuperabili classificati con i codici CER 100903 - scorie da acciaieria, CER 120101 scaglie di ferro e CER 100299 residui su vagoni FFSS. da trasporto rottame,

c) l'altezza massima del rilevato deve essere contenuta nella soglia di 50.50 m slm, così come stabilito in sede di pronuncia di Compatibilità Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente con atto DEC/VIA/2287 del 10 novembre 1995 sul progetto «1994»,

d) la coltivazione dovrà interessare inizialmente i lotti

che non interferiscono con l'ipotesi di tracciato autostradale «Direttrice del terzo ponte sul Fiume Po» passante per l'area oggetto di intervento e la parte di discarica interessata dal collegamento dovrà essere coltivata solo a seguito della determinazione del tracciato definitivo da parte delle Amministrazioni competenti, ciò senza togliere volumetrie utili all'impianto,

e) la discarica non deve ricadere all'interno della Zona N del P.R.G., definita dall'art. 60 delle N.T.A. come zona speciale destinata alle attrezzature per la navigazione,

f) la struttura della discarica, rispetto al rischio idrogeologico di Fascia C del P.A.I. dovrà garantire la resistenza alle spinte esterne idrodinamiche derivanti da un'eventuale piena catastrofica,

g) lo studio di impatto ambientale dovrà essere integrato dalla seguente documentazione di approfondimento:

- documentazione idrogeologica relativamente all'assetto idrogeologico del territorio interessato che accerti l'assenza di falde sospese al di sotto del piano di fondo e lateralmente alla discarica e la compatibilità dell'innalzamento della falda freatica con la prevista quota del piano di posa dei rifiuti sulla base di serie storiche significative,

- relazione geotecnica che riporti l'analisi della stabilità delle pareti in rilevato della discarica e gli interventi previsti per la protezione del canale artificiale Milano Cremona - Po,

- valutazione del rischio residuale nell'area connesso a scenari di rotta marginale del fiume Po sulla scorta dei risultati di una modellazione numerica bidimensionale che consenta di simulare i fenomeni di allagamento, in termini di tiranti idrici e velocità,

- predisposizione di un piano contro i rischi di allagamento dell'area destinata a discarica attraverso la manovra delle paratie di intercettazione sul reticolo idrografico e l'uso appropriato di idrovore,

h) il monitoraggio delle falde dovrà essere garantito mediante la realizzazione di almeno un ulteriore piezometro da ubicarsi a valle della discarica secondo la direzione di deflusso della falda medesima,

i) gli interventi di mitigazione ambientale con barriere a verde dovranno prevedere l'immediata piantumazione dell'argine perimetrale della discarica con essenze arboree autoctone a rapido accrescimento almeno sui lati sud ed est prospicienti il Canale e la via del Cristo.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20010127]

[5.3.4]

CIRC.R. 9 OTTOBRE 2001 - N. 58

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - L.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione». Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia

Al Presidente dell'A.R.P.A. della Lombardia

Ai titolari degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

La presente circolare intende fornire un utile apporto a quanti - in particolare Comuni, Aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni ed Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) - si trovano ad applicare le disposizioni contenute nella legge regionale 11/2001, soprattutto nella prima fase di applicazione della stessa, nella quale ambiti di competenze e procedure amministrative esistenti vengono necessariamente ad intersecarsi con quelli di nuova introduzione.

Sono infatti pervenuti alla Regione e all'A.R.P.A. quesiti e richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa in oggetto, rispetto ai quali l'allegato documento tecnico vuole costituire un adeguato riscontro e, al contempo, indirizzare ad una effettiva semplificazione delle previste procedure amministrative, pur garantendo il rispetto degli obiettivi perseguiti dalla legge regionale.

Il Direttore Generale
Qualità dell'Ambiente: Pier Giorgio Panzeri

L.r. 11 maggio 2001 n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione». Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa.

1. Quantificazione della potenza dell'impianto in relazione agli adempimenti della l.r. 11/01

La l.r. 11/01 stabilisce adempimenti che sono dovuti qualora vengano superate determinate soglie di potenza degli impianti. A tale riguardo si specifica che il valore per la potenza indicato nei seguenti dispositivi della legge:

- articolo 2 (*Ambito di applicazione*), comma 2, lettera b) e lettera c);
- articolo 4 (*Livelli di pianificazione*), comma 7;
- articolo 6 (*Obblighi di comunicazione*), comma 1, lettera a) e comma 2;

deve intendersi come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna.

Gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione con potenza totale al connettore di antenna non superiore a 7 W, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 11/01, non richiedono, per il loro esercizio, autorizzazione comunale specifica, ma sono assoggettati ad un regime di comunicazione preventiva. È ovvio che per quanto concerne l'installazione di tali impianti è fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali.

Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, saranno stabiliti, tra l'altro, i contenuti e le modalità delle comunicazioni da presentare preventivamente alla messa in esercizio degli impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W. In attesa del regolamento, i soggetti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), possono presentare le informazioni di cui alle lettere A), B), C) dell'allegato B alla l.r. 11/01. Resterà, in tal caso, comunque impregiudicato l'obbligo per tali soggetti di integrare, ove occorresse, sulla base del regolamento, i dati e le informazioni fornite nel frattempo.

Il titolare dell'impianto nel caso abbia presentato la documentazione dell'allegato B per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 e decida di porre in esercizio l'impianto nella stessa configurazione prevista nella richiesta di autorizzazione ma con potenza inferiore a 7 W (ad esempio per l'e-

sercizio temporaneo in attesa di autorizzazione a piena potenza), è soggetto all'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 6. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi della documentazione tecnica già presentata senza alcun ulteriore obbligo documentale.

2. Procedere da adottarsi per la modifica di impianti già autorizzati

Il comma 9 dell'articolo 7 stabilisce che il titolare invii una comunicazione nel caso di variazioni delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti (ad esempio in caso di aggiunta di nuove metodiche tipo DCS o UMTS nel caso della telefonia mobile) o, comunque, attraverso la modifica dei sistemi di antenna, ovvero di modifica di impianti emittenti radiofonici o televisivi, ad esempio per quanto concerne variazioni nelle frequenze o l'aggiornamento degli apparati radianti.

Ai sensi della stessa disposizione sarà necessaria una nuova procedura di autorizzazione solo qualora sia aumentata la potenza dell'impianto oppure quando, a causa delle modifiche apportate all'impianto stesso, sia da prevedersi un significativo aumento delle esposizioni.

Il procedimento e gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 9, si applicano anche agli impianti esistenti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5. Ai sensi di legge i titolari degli impianti di cui all'articolo 10 comma 5 possono richiedere la conferma dell'autorizzazione anche in caso di modifica degli impianti stessi, purché:

- alla data di entrata in vigore della l.r. 11/01 siano in possesso di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative;
- non abbiano subito modifiche tali da fare prevedere un significativo aumento delle esposizioni;
- comunque non sia stata aumentata la potenza di emissione, rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione già rilasciata;
- la richiesta di conferma della autorizzazione posseduta sia accompagnata da documentazione integrativa, con la descrizione delle modifiche apportate all'impianto e da relazione redatta dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 5 della stessa l.r. 11/01, che confermi come le modifiche apportate all'impianto non comportino un significativo aumento delle esposizioni ai campi elettromagnetici.

3. Impianti mobili di telefonia mobile

L'articolo 8 della l.r. 11/01 prevede specifiche norme relative agli impianti mobili per telefonia mobile.

Con la dicitura «impianto mobile di telefonia mobile» ci si riferisce ad impianti della stessa tipologia individuata dagli articoli 6 e 7 della l.r. 11/01. Si tratta di impianti «stazioni radio base», così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 22 febbraio 2001 n. 36, che abbiano caratteristiche di mobilità comunque configurati (struttura carrellata, container trasportabile, impianti realizzati in precario) e destinati ad operare per un periodo di tempo limitato. Si tratta quindi di impianti che devono avere carattere di breve durata temporale di esercizio, attivati ad esempio per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso. La temporaneità dell'impianto quale elemento caratterizzante, non può prescindere dall'individuazione di un tempo totale di attivazione individuabile in circa 180 giorni. Trascorso quel periodo che giustifica una procedura diversificata, l'impianto dovrà essere assoggettato alle procedure di comunicazione o autorizzazione previste, rispettivamente, dall'articolo 6 oppure dall'articolo 7.

Nella comunicazione da inviare al Comune e nelle richieste di parere di cui all'articolo 8 dovrà essere indicato il termine dell'attività dell'impianto.

4. Catasto Regionale degli impianti fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione ed autorizzazione all'installazione di nuovi impianti

All'articolo 5, comma 5, è previsto che i titolari degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione forniscano all'A.R.P.A., entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la mappa completa delle postazioni e le informazioni relative alle caratteristiche tecniche degli impianti. È in corso di svolgimento l'attività per la sostituzione del catasto con la conseguente definizione di standard regio-

nali omogenei riguardo alla base di dati in modo che il catasto, già dall'inizio della sua costituzione, sia pienamente fruibile.

Si rammenta che sino alla suddetta scadenza, e cioè prima del 26 novembre 2001, i Comuni possono comunque rilasciare le autorizzazioni all'installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, in quanto non si applica il divieto di cui all'articolo 5, comma 6, della l.r. 11/01. Dopo tale data, l'A.R.P.A., che deve gestire il catasto regionale degli impianti e deve esprimere il parere tecnico ai Comuni circa l'esercizio di nuovi impianti, dovrà considerare non ricevibili le richieste di parere tecnico di propria competenza pervenute da parte dei gestori che non avessero ottemperato al disposto dell'articolo 5, comma 5. La conseguente mancata formulazione del parere tecnico dell'A.R.P.A. è comunicata dall'Agenzia ai Comuni territorialmente competenti che non potranno, pertanto, emettere il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 relativo all'impianto/agli impianti dei titolari risultati inadempienti rispetto al disposto dell'articolo 5, comma 5.

Anche nel caso si tratti di impianti di cui all'articolo 6 il Comune dovrà considerare non ricevibile la comunicazione e dovrà vietare l'esercizio dell'impianto, sino al soddisfacimento della richiesta di cui all'articolo 5, comma 5.

5. Ulteriori indicazioni e chiarimenti per l'applicazione della legge 11/01

a) Installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e procedura di V.I.A.

Gli impianti disciplinati dalla l.r. 11/01 non rientrano tra quelli assoggettati a procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) regionale in quanto non previsti tra le opere di cui agli allegati del d.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche.

b) Articolo 4, comma 8

Nel comma 8 dell'articolo 4 della legge viene disposto il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. La prescrizione è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui al suddetto comma e delle loro pertinenze.

c) Sedi dell'A.R.P.A.

Le sedi dei dipartimenti dell'A.R.P.A. ai quali si può inviare la documentazione sono le seguenti:

BERGAMO – Via C. Maffei 4 – 24100 Bergamo

BRESCIA – Via Cantore 20 – 20128 Brescia

COMO – Via Cadorna 8 – 22100 Como

CREMONA – Via S. Maria in Betlem 1 – 26100 Cremona

LECCO – Via 1 maggio 21/B – 23848 Oggiono (LC)

LODI – Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi

MANTOVA – Viale Risorgimento 43 – 46100 Mantova

PAVIA – Via N. Bixio 13 – 27100 Pavia

SONDRIO – Via Stelvio 35/A – 23100 Sondrio

VARESE – Via Caretti 5 – 21100 Varese.

Per quanto concerne gli adempimenti che interessano il comune o la provincia di Milano si riportano di seguito le sedi subprovinciali dell'A.R.P.A. con l'elenco dei Comuni che afferiscono alle stesse per le attività previste dalla legge regionale 11/01:

- Dipartimento Sub Provinciale Milano Città – via Juvara 22, 20129 Milano

Basiglio, Bellinzago, Bellusco, Binasco, Bussero, Cambiago, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassano d'Adda, Cassina dé Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Ozzero, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, S.Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Settala, Tribiano, Trucazzano, Vernate, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo

- Dipartimento Sub Provinciale di Monza – via Solferino 16, 20052 Monza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Basiglio, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Bresso, Brioso, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago Brianza, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Concorezzo, Cologno Monzese, Cormano, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Grezzano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Masate, Meda, Mezzago, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Pozzo d'Adda, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Triuggio, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Varedo, Veduggio al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate

- Dipartimento Sub Provinciale di Parabiago – via Spaggiardi 19, 20015 Parabiago

Abbiategrosso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Bollate, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Canegrate, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cisliano, Cogliate, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gudo Visconti, Inveruno, Lainate, Lazzate, Legnano, Limbiate, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Misinto, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, S.Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona, S.Stefano Ticino, Sedriano, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vermezzo, Villa Cortese, Vituone, Zelo Surrigone.

[BUR20010128]

[5.1.3]

COM.R. II OTTOBRE 2001 – N. 202

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile – Incarichi di collaudo assegnati il 1° ottobre 2001

- *Comune di Castelli Calepio (BG)*
interv. r.e. l. 457/78 – tipologia interv. «I»
collaudatore: arch. Bonardi Achille
- *Comune di Chiuduno (BG)*
FRISL territorio – iniziativa H – progetto H00193 – riqualificazione di varie vie di Chiuduno
collaudatore: ing. Belotti Guerino
- *Comune di San Giovanni Bianco (BG)*
FRISL territorio – iniziativa H – progetto H0095 – riqualificazione centro storico – corso d'opera e finale
collaudatore: ing. Carminati Aldo
- *ASL di Bergamo*
realizzazione della nuova sede del SER.T. di Bergamo tramite riconversione del padiglione «Biffi» c/o ex ONP di via Borgo Palazzo n. 130 (BG)
collaudatore: ing. Berizzi Giuseppe
- *Comune di Manerbio (BS)*
legge 183/89 ESER 96 integrativo – lavori in concessione al comune di Manerbio per i lavori di demolizione ponte sul fiume Mella
collaudatore: ing. Ceni Fausto
- *Spedali Civili di Brescia*
lavori di ultimazione nuovo edificio, pronto soccorso e day hospital «Ospedale Bambini – D.M.I.» – corso d'opera e finale
collaudatore: ing. Pezzola Eugenio
- *Comune di Sarezzo (BS)*
FRISL cultura – restauro e riuso Palazzo Bailo da adibire a biblioteca comunale
collaudatore: arch. Comencini Fabrizio
- *Comune di Olgiate Comasco (CO)*
recupero edilizio dell'edificio comunale sito in via Volpi Caimi – denominato ex Cimetti
collaudatore: ing. Benzoni Giovanni
- *Comune di Isola Dovarese (CR)*
FRISL territorio – iniziativa H – progetto H00215 – riqualificazione p.zza Matteotti e aree di contorno – corso d'opera e finale
collaudatore: Galli Federico

- *Comune di Colle Brianza (LC)*
recupero edilizio ed architettonico di una parte del compendio immobiliare dell'antico borgo di Campsirago
collaudatore: ing. Calvi Pietro
- *Casa di Riposo Vigoni della Somaglia (LO)*
ampliamento e ristrutturazione dell'Istituto in RSA
collaudatore: ing. Abbiati Felice
- *ASL di Mantova*
lavori di realizzazione del centro per malattie a trasmissione sessuale - MTS - polo zonale di Mantova
Collaudatore: ing. Ferrari Gianluca
- *Coop. Servizi e Solidarietà Sociale a r.l.*
Residenza alla Pace di Borgofranco Po (MN) - ristrutturazione ed ampliamento della struttura
collaudatore: arch. Bianconi Mauro
- *Comune di Busto Garolfo (MI)*
interv. r.e. l. 457/78 tipologia A - loc. in via Beltrame - n. 6 alloggi
collaudatore: arch. Achilli Michele
- *Comune di Busto Garolfo (MI)*
interv. r.e. l. 457/78 tipologia G1 - loc. in via Garibaldi - alloggi n. 13
collaudatore: arch. Arosio Giovanni
- *Comune di Busto Garolfo (MI)*
interv. r.e. l. 457/78 tipologia A - loc. in via Parrocchiale - n. 9 alloggi + 2 uffici
collaudatore: arch. Balzarotti Virginio
- *Comune di Busto Garolfo (MI)*
interv. r.e. l. 457/78 tipologia D - ex autorimessa comunale
collaudatore: arch. Barindelli Fiorenzo
- *Consorzio volontario per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano (VA)*
corso d'opera e finale per realizzazione del collettore consortile 1° stralcio del comprensorio di depurazione di Besozzo
collaudatore: ing. Andreoni Emilio
- *Comune di Sondrio*
l. 457/78 - edilizia sovvenzionata - interv. edilizio in via Fracaiolo - tipologia B
collaudatore: ing. Benetti Flaminio
- *Soc. Servel-Mera s.r.l. di Udine*
concessione di derivazione di acqua dal fiume Mera e torr. Liro in territorio dei comuni di Gordona e Samolaco per uso idroelettrico
collaudatore: ing. Carugo Domenico
- *Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili di Brescia*
Rinomina - edificazione di 4 C.S.E. per 120 P.L.
collaudatore: ing. Dassa Battista
- *Consorzio Volontario per la tutela il risanamento e la salvaguardia delle acque dei torr. Arno, Rile e Tenore di Varese*
lavori di costruz. dei collettori fognari consortili a servizio dei comuni di Cairate, Fagnano Olona e Morazzone
collaudatore: ing. Bianchi Rinaldo

Il dirigente della u.o. opere pubbliche:
Paolo Morazzoni

[BUR20010129]

[2.2.1]

COM.R. II OTTOBRE 2001 - N. 203

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Integrazione al testo all'Accordo di Programma proposto dal comune di Viadana (MN), per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (PRU), approvato con d.p.g.r. 10 settembre 2001 n. 20907 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 39 - 24 settembre 2001

Il comune di Viadana si impegna a concludere i lavori accompagnati da finanziamento regionale, entro e non oltre quattordici mesi decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

Francesco Bargiggia

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20010130]

[3.1.0]

D.D.G. 27 SETTEMBRE 2001 - N. 22870

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Modifica dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Centro Residenziale per anziani Menotti - Bassani», con sede legale in Laveno Mombello (VA)

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. Di approvare la modifica all'art. 10, punto e) dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Centro Residenziale per anziani Menotti - Bassani», con sede legale in Laveno Mombello (VA), approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 27 aprile 2001.

2. Di dare atto pertanto che l'art. 10, punto e) del vigente Statuto viene ad assumere la seguente formulazione:

«n. 1 (uno) membro nominato dalla famiglia del benemerito benefattore avv. Franco Bassani. Hanno diritto alla nomina i parenti in linea retta e collaterale, entro il sesto grado, che abbiano raggiunto la maggiore età.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di nomina, il segretario del Consiglio di Amministrazione comunica la cessazione dalla carica del membro uscente ai soggetti individuati a norma del comma precedente.

Il diritto di nomina si esercita mediante inoltro, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, di un atto redatto nelle forme di atto pubblico e sottoscritto dagli aventi diritto.

Qualora non perfezionata alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la nomina viene compiuta nelle medesime forme entro i successivi trenta giorni dalla maggioranza degli aventi diritto, anche disgiuntamente.

Nel caso di estinzione della famiglia, la nomina del membro di sua spettanza sarà di competenza della Regione Lombardia».

3. Di disporre la notifica del presente atto all'Istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'A.S.L., O.Re.Co. e comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

[BUR20010131]

[3.1.0]

D.D.G. I OTTOBRE 2001 - N. 23124

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Modifica dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Pio Legato Bettoncelli di Ogna», con sede legale in Villa d'Ogna (BG)

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. Di approvare le variazioni apportate allo Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Pio Legato Bettoncelli di Ogna» con sede legale in Villa d'Ogna (BG) approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 23 luglio 2001, nel testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante (*omissis*).

2. Di disporre la notifica del presente atto all'Istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'A.S.L., O.Re.Co. e comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20010132]

[5.3.5]

D.D.U.O. 5 LUGLIO 2001 - N. 16342

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Volturazione, a seguito di cessione di ramo d'azienda, dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta Loda Fabio per l'esercizio di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse di veicoli a motore e simili sito in Monticelli Pavese (PV), via Cascina Isoletta 1, a favore della ditta Loda s.r.l. con sede legale in Monticelli Pavese (PV), via Cascina Isoletta, 1

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI**

Omissis

Decreta

1) Di prendere atto della cessione di ramo d'azienda, tale per cui titolare dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3246, deve intendersi la ditta Loda s.r.l., con sede legale in Monticelli Pavese (PV), via Cascina Isoletta 1, per l'attività di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e recupero di carcasse veicoli a motore e simili sito in Monticelli Pavese (PV), via Cascina Isoletta 1.

2) Di determinare in L. 367.600.000 (€ 189.489,56) l'importo della fidejussione che la ditta Loda s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia; la fidejussione, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

3) Di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 2, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

4) Di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3246.

5) Di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Loda s.r.l., contestualmente alla d.g.r. n. 3246/2001 ed all'accettazione della polizza fidejussoria di cui al punto 2), trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, all'ARPA Dipartimento di Pavia ed al comune di Monticelli Pavese.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Gestione Rifiuti: Achille Mortoni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20010133]

[5.3.5]

D.D.U.O. 13 SETTEMBRE 2001 - N. 21442

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica della d.g.r. n. 7/4566 dell'11 maggio 2001 avente per oggetto: «Ditta Sironi s.n.c. di Sironi Daniele e Sironi Alessio con sede legale in Arosio (CO) - via Oberdan, 140. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione e selezione di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI**

Omissis

Decreta

1. di rettificare la d.g.r. n. 7/4566 dell'11 maggio 2001, sostituendo nell'allegato A le parole «impianto mobile marca BLE - tipo ES 109 Pi» con «impianto mobile UFS 68 matricola n. 10510»;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/4566 dell'11 maggio 2001 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato;

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Gestione Rifiuti: Achille Mortoni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20010134]

[5.3.1]

D.D.U.O. 13 SETTEMBRE 2001 - N. 21451

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Contributo di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,9) a favore del comune di Rodano per la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica dei terreni e messa in sicurezza degli impianti dell'ex Società SISAS, ubicata sul territorio dei Comuni di Rodano e Pioltello (MI) - L.r. 7 giugno 1980, n. 94 - capitolo 4.3.1.2 980 Esercizio 2001

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RISORSE IDRICHE E BONIFICA AREE CONTAMINATE**

Omissis

Decreta

1. di disporre che la scadenza della presente obbligazione scade entro il termine dell'esercizio finanziario corrente, 31 dicembre 2001;

2. di assegnare a favore del comune di Rodano (MI) un contributo in conto capitale, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 31-bis della l.r. n. 94/80, pari a L. 1.000.000.000 per il mantenimento in esercizio delle attività di bonifica e messa in sicurezza degli impianti industriali dell'ex Società SISAS e per contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale sul territorio dei comuni di Rodano e Pioltello;

3. di imputare la somma di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,9) sul capitolo 4.3.1.2 980 dell'esercizio finanziario 2001, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di procedere, con separato atto, alla liquidazione del contributo pari a L. 1.000.000.000 a favore del beneficiario sulla base della dimostrazione dell'avvio delle attività, in sostituzione del soggetto obbligato, in forza all'adozione delle ordinanze da parte dei sindaci di Rodano e Pioltello, ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S.;

5. di dare atto che il comune di Rodano, in sinergia con il comune di Pioltello, dovrà rendicontare alla Giunta Regionale le spese sostenute per la realizzazione degli interventi eseguiti in sostituzione al soggetto obbligato dalla normativa vigente;

6. di riservarsi, con successivi atti, di assegnare ulteriori quote di contributo per non aggravare la situazione di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario e ambientale;

7. di dare atto che le eventuali somme recuperate dai comuni di Rodano e Pioltello attraverso il procedimento di rivalsa contro i responsabili dell'inquinamento, dovranno essere restituite alla Regione fino alla concorrenza della somma erogata;

8. di rammentare che spetta ai comuni di Rodano e Pioltello, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali;

9. di fare salvi gli eventuali pareri e prescrizioni degli enti di controllo, ovvero di altri organismi competenti in relazione agli interventi da porre in essere;

10. di comunicare copia del presente atto ai comuni di Rodano e Pioltello;

11. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Angelo Elefanti

[BUR20010135]

[5.1.3]

D.D.U.O. 24 SETTEMBRE 2001 - N. 22230

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV di allacciamento alla nuova «C.S. Bottanuco» nei comuni

di Bonate Sotto, Chignolo d'Isola, Madone e Filago (BG) - Occupazione temporanea d'urgenza

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore dell'ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nei Comuni amministrativi di Bonate Sotto, Chignolo d'Isola, Madone e Filago (BG) con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 13 fogli, per un totale di n. 13 ditte, costituente parte integrante del presente atto (*omissis*) e relativa alla delibera di Giunta Regionale in data 7 luglio 2000, n. 319 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica di cui all'oggetto.

Art. 2 - L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 2004 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura della competente Unità Organizzativa - S.T.A.P. di Bergamo il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia del verbale di stato di consistenza dovrà essere inviata alla Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Unità Organizzativa Opere Pubbliche e consegnata ai proprietari interessati.

Art. 4 - L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

Art. 5 - Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 6 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Opere Pubbliche: Paolo Morazzoni

[BUR20010136]

[5.1.3]

D.D.U.O. 25 SETTEMBRE 2001 - N. 22515

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Esercizio Milano Est. Costruzione ed esercizio della cabina a 15 kV in uscita dalla C.P. Besana nei Comuni di Besana Brianza e Renate (MI). Asservimento coattivo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale alle Opere Pubbliche e Protezione civile in data 14 dicembre 1999, n. 50999 con la quale l'ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Esercizio Milano Est è stata autorizzata a costruire ed esercire la linea elettrica a 15 kV in uscita dalla C.P. Besana nei Comuni di Besana Brianza e Renate (MI) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità;

Vista la relazione di stima trasmessa con nota in data 10 settembre 2001, prot. n. U1.2001.52098 da parte della Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile di Milano relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza n. 262 approvata con decreto n. 21831 del 19 settembre 2001 con la quale è stato disposto il deposito alla Tesoreria Regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella di tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti;

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Decreta

Art. 1 - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto a favore dell'ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Esercizio Milano Est inerente la costruzione ed esercizio della cabina a 15 kV in uscita dalla C.P. Besana nel comune amministrativo di Besana Brianza (MI) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 1 foglio per un totale di n. 1 ditta costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Opere Pubbliche: Paolo Morazzoni

———— • ————

L.E. 7010

ELENCO - A -

COMUNE DI: BESANA BRIANZA (MI)

N. piano	Ditta catastale	natura dei fondi	Dati catastali degli immobili				regione agraria	valore medio	coerenze della zona asservita da nord in senso orario	Consistenza della servitù				Note				
			partita	fig.	mapp.	qualità				classe	superficie ha are ca	sostegni	percorso		zona di rispetto	totale	numero sostegni	indenn. offerta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Ditta catastale Giussani Franco nato a Desio, il 20.7.1934; Pallavicini Giancarlo nato a Desio il 12.2.1931	Prato 4251	8	47	47	Prato	1	01,55.30	1		colatore Bevera restante mappale 47 mappale 27 restante mappale 47	0	28	140	168	0		Zona di rispetto 3 + 3 metri
	Ditta attuale Savian Domenico nato a Ammonio Veneto il 5.9.1935; Pallavicini Giancarlo nato a Desio il 12.2.1931																	

[BUR20010137]

[5.3.1]

D.D.U.O. 2 OTTOBRE 2001 - N. 23281

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto per la realizzazione di una discarica controllata di tipo 2B per rifiuti speciali non pericolosi in comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) a servizio degli stabilimenti di proprietà della Marcegaglia s.p.a. di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e Boltiere (BG). Committente: Marcegaglia s.p.a. - Gazoldo degli Ippoliti (MN) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di una discarica controllata di tipo 2B per rifiuti speciali non pericolosi in comune di Gazoldo degli Ippoliti a servizio degli stabilimenti di proprietà della Marcegaglia s.p.a. siti in comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e Boltiere (BG), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. la discarica dovrà essere collocata ad almeno 200 m di distanza dal nucleo abitato più prossimo. Il successivo iter autorizzativo valuterà l'eventuale deroga a seguito di dimostrazione d'intesa tra le parti,
2. lo strato di argilla posto a copertura della discarica dovrà avere coefficiente di permeabilità non superiore a $K \leq 10^{-7} \text{cm/sec.}$,
3. dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali rapporti idraulici diretti tra le falde sospese rilevate all'interno dell'orizzonte limoso-argilloso superficiale e la falda principale, da condursi mediante apposite prove di portata in situ, a seguito delle quali, accertata l'esistenza dei citati rapporti idraulici, occorrerà procedere ad apportare le seguenti modifiche progettuali:
 - il piano di fondo della discarica, su cui verrà realizzato il sistema impermeabilizzante, dovrà essere individuato ad una quota posta ad almeno 1.5 m dal tetto dell'acquifero ospitante la falda sospesa;
 - i previsti piezometri di controllo dovranno monitorare anche le falde sospese, e pertanto essere posizionati, a monte ed a valle della nuova discarica, secondo la direzione di flusso delle falde medesime individuate dall'analisi aggiuntiva, evitando il rischio di mettere direttamente in comunicazione le due falde;
4. in sede autorizzativa dovrà essere verificato l'utilizzo dei 4 pozzi/piezometri anche per le eventuali operazioni di spurgo,
5. l'asporto di materiali litoidi che dovessero rendersi necessari durante i lavori di approntamento della discarica dovrà essere subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla Provincia ed al comune territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 14/98, nella quale vengano indicati i volumi di cui si prevede la movimentazione, il luogo di prelievo, di collocazione e deposito,
6. il recupero ambientale dovrà avvenire esclusivamente mediante inerbimento escludendo la messa a dimora di alberi ad alto fusto che potrebbero evidenziare, sotto il profilo visivo, l'alterazione morfologica all'esterno della quinta arborea di mascheramento già esistente lungo il perimetro,
7. in sede autorizzativa dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 490/99;
8. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
 - Marcegaglia s.p.a. - Committente
 - Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN)
 - Provincia di Mantova
 - D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - U.O. Gestione rifiuti e bonifica aree contaminate,
9. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi

G) ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

Corte Costituzionale

[BUR20010138]

C.COST. 20 LUGLIO 2001 - N. 800

Ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Grand Vision Italia s.p.a. e Comune di Piantedo (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1998, n. 87)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MORBEGNO

Il Giudice di Pace di Morbegno, dr. Mario Leone, fuori udienza ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 314 Ruolo Generale dell'anno 2000 promossa da:

- Grand Vision Italia s.p.a. (già Grabe s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Laurent Schmitt rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Albertini e Pier Carlo Lambertenghi, elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Sondrio, Galleria XXV Aprile, 5

- opponente -

Contro

- Comune di Piantedo (SO), in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Gino Ambrosini ed elett.te dom.to in Morbegno, via Fabani n. 45;

- opposta -

Oggetto: opposizione ex artt. 22 e 23 legge 689/81, avverso ordinanza n. 6 Prot. n. 4153 del 7 novembre 2000 del comune di Piantedo, in persona del responsabile del Servizio, nei confronti della opponente ex Grabe s.r.l. - ora Grand Vision Italia s.p.a. - con la quale si ingiungeva all'allora legale rappresentante pro tempore sig. Voltini Daniele di pagare la complessiva somma di L. 7.500.000 quale sanzione per le presunte violazioni dell'art. 5 della l.r. 22/2000 per mancata indicazione degli estremi di comunicazione al Comune su pubblicità con verbale n. 47/2000; per presunta violazione dell'art. 5 comma 8 della l.r. 22/2000 per mancata comunicazione al Comune del quantitativo di merce oggetto dell'offerta con verbale n. 48/2000; per presunta violazione dell'art. 4 commi 6 e 7 della l.r. 22/2000 per mancata comunicazione al comune del periodo delle offerte; verbali tutti redatti ed elevati per infrazioni dal comune di Piantedo.

Il G.d.P.

Atteso che nel corso del giudizio alla prima udienza del 16 marzo 2001 veniva sollevata eccezione di incostituzionalità della legge Regione Lombardia 22/2000; sciolte le riserve di cui all'udienza del 16 marzo 2001 e 12 maggio 2001;

Preso atto delle deduzioni e produzioni delle parti, in particolare della istanza depositata il 16 marzo 2001 per la proposizione di questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 22 del 3 aprile 2000, che pretende di imporre e impone, così come formulata, limitazioni alle vendite promozionali che l'art. 15 del d.lgs. 114/98 dello Stato non contempla;

Atteso che quanto sopra appare in aperto contrasto con il suddetto d.lgs. che non demanda alle Regioni alcun potere regolamentare in merito a questa tipologia di vendite straordinarie;

Che per tanto si assume violazione dell'art. 117 alla Costituzione in quanto la citata legge regionale eccede i principi ed i limiti stabiliti dal suddetto provvedimento legislativo dello Stato;

Rilevato altresì che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimità costituzionale e che la stessa non si ritiene manifestamente infondata;

Ex art. 134 Cost.; nonché ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

sospende

Ricorrendone i presupposti, l'ordinanza n. 4153/2000; nonché il giudizio in corso e

dispone

La trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al

Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Morbegno il 20 luglio 2001.

Si comunichi.

Il g.d.p. reggente di Morbegno: Mario Leone